



Consiglio della Provincia autonoma di Trento

AUTORITA' PER LE MINORANZE LINGUISTICHE

RELAZIONE ANNUALE 2016

(ai sensi dell'art. 10 della L.P. n. 6 del 19/06/2008)



AUTORITA' PER LE MINORANZE LINGUISTICHE

- *Presidente dott. Dario Pallaoro*
- *Avv. Giada Nicolussi*
- *Avv. Luciana Rasom*

Segreteria: Micaela Fanti

*“Schaukt de doin echern as puckt sai', de sai' schbar ont voll va kourn,
en de sèlln as stea' ka heach hòt s nicht drinn!”*

(Guardate queste spighe piegate, sono pesanti e cariche di grano,
in quelle che stanno su dritte non c'è dentro niente!)
don Giacomo Hofer, *De echern van boaz*)

- ◇ -

*“S'baibe bo da net straitet, dar hunt bo da net petit, di khatz bo da net vānkh maüs, mochtmase
net haltn in haus”*

(La donna che non brontola, il cane che non abbaia, il gatto che non caccia i topi, non bisogna
tenerli in casa)

Antico proverbio di Luserna/Lusérn

- ◇ -

*“Se la luna lujessa, me tolesse chel che ge volessa, ma ja che la luna no lusc, me tole la verzes
e ence i capusc”*

(Se la luna illuminasse, mi prenderei soltanto ciò che mi occorre, ma giacchè la luna non
illumina mi prendo le verze e anche i cavoli)

Antico proverbio ladino

Signor Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Signori Consiglieri

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 della L.P. n.6 del 2008, questa Autorità presenta la relazione riguardante l'attività per l'anno 2016.

Dopo una prima fase di attività dedicata all'analisi della normativa vigente a livello provinciale, nazionale ed internazionale e agli incontri di presentazione del nuovo organismo e di confronto con le realtà istituzionali interessate alle minoranze linguistiche, è seguita una seconda fase di analisi e puntualizzazione dei vari problemi sollevati dalle stesse comunità di minoranza.

Nel corso di questo terzo anno l'Autorità ha ulteriormente approfondito gli aspetti di criticità emersi dallo studio effettuato, provvedendo a sensibilizzare le realtà istituzionali interessate in merito alla soluzione dei problemi evidenziati e al miglioramento delle situazioni critiche rilevate.

Inoltre, in risposta a specifiche istanze presentate all'Autorità da soggetti e/o enti, l'ufficio ha inoltrato agli enti di volta in volta competenti le conseguenti richieste di chiarimenti e/o di intervento.

Altresì, parte dell'azione è stata indirizzata verso la ricerca ed individuazione di una metodologia di valutazione dell'efficacia delle misure attuate a sostegno delle minoranze linguistiche.

Trento, giugno 2017

Autorità per le Minoranze linguistiche

INDICE

Capitolo I

Attività dell'Autorità pag.09

Capitolo II

Azioni e progetti per la tutela e promozione delle lingue minoritarie pag.14

- Provincia autonoma di Trento;
- Regione Trentino Alto Adige –Südtirol;
- Comun General de Fascia, Comunità e Comuni;
- Istituti Culturali
- Università degli Studi di Trento.

Capitolo III

Materie oggetto di trattazione. pag.27

- Piano di sviluppo socio-economico; pag.27
- In ambito scolastico: pag.29
alta formazione del personale docente di lingua minoritaria;
progetti di formazione nelle scuole primarie e secondarie di I grado dei plessi di Pergine Valsugana e di Lavarone-Folgaria-Luserna/Lusérn;
“riserva” dei posti del personale docente della scuola dell’infanzia ladina;
soppressione scuola primaria nel Comune di Soraga;
- In materia toponomastica: pag.32
commissione toponomastica mòchena e cimbra;
rapporti tra Comun General de Fascia ed enti preposti in materia; segnaletica di pubblica utilità nei territori di minoranza.
- Gestioni associate ex L.P. 3/2006 dei Comuni di Minoranza; pag.34
- Indennità di bilinguismo articoli 32 e 29 L.P. 6/2008; pag.35
- Rappresentanza delle popolazioni di minoranza negli organi collegiali; interpretazione art. 8, comma 1 L. P. n. 6/2008; pag.36

- Funzionamento degli Istituti Culturali – collaborazioni occasionali; pag.37
- Servizio per le minoranze linguistiche P.A.T.; pag.39
- Convenzione R.A.I./P.A.T.per le trasmissioni radiotelevisive. pag.39

Capitolo IV

Metodi di valutazione dell'efficacia e congruità delle azioni pag.41

Appendice normativa pag.49

CAPITOLO I

Attività dell'Autorità

Partecipazioni ad incontri e rapporti istituzionali

L'Autorità per le minoranze linguistiche, ai sensi dell'art. 10, comma 7, lettera a) ed e) esercita poteri di valutazione, di vigilanza e d'ispezione per la corretta attuazione della normativa e svolge attività consultiva e di segnalazione alla Giunta provinciale, al Comun General de Fascia e ai comuni di cui all'art. 3 della stessa legge, nonché alle relative comunità anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa vigente a livello locale, nazionale ed internazionale.

Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalla normativa qui sopra riportata, la scrivente Autorità ha provveduto innanzitutto a mantenere, in questi primi tre anni di attività, uno stretto collegamento con gli Organismi istituzionali più direttamente coinvolti: innanzitutto la Provincia autonoma di Trento, la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, il Comun General de Fascia, i Comuni germanofoni della Val dei Mòcheni/Bersntol e Luserna/Lusérn, le rispettive Comunità di Valle, gli Istituti culturali, la Scola ladina de Fascia, gli Istituti comprensivi di Pergine Valsugana e di Folgaria-Lavarone e Luserna/Lusérn, interessate dalla presenza di studenti provenienti dalle comunità di minoranza.

Si è provveduto anche a partecipare alle diverse iniziative, ai momenti culturali e di celebrazione su invito delle Istituzioni interessate, intervenendo anche o richiedendo chiarimenti nel caso di segnalazione o verifica diretta su problemi attinenti l'applicazione della normativa a favore delle comunità di minoranza.

In sostanza, il lavoro dell'Autorità è stato centrato in questi anni sulla riflessione e valutazione dell'efficacia dell'agire pubblico a favore delle minoranze, soprattutto sul versante linguistico e culturale.

Nell'ultimo anno si è voluto porre particolare attenzione al problema della "contaminazione culturale" che investe il mondo giovanile delle minoranze.

L'Autorità si è a lungo interrogata su quali possano essere le ricadute che il confronto con il mondo e le diverse culture esterne ai confini della minoranza linguistica producano sulle nuove generazioni.

La nuova tecnologia e le sue continue evoluzioni e le dinamiche della globalizzazione rischiano di offuscare rapidamente i tratti peculiari della cultura di minoranza, con il rischio di un abbandono graduale della lingua, delle tradizioni e del contatto essenziale con la propria storia e la propria cultura.

Tutto questo si può tradurre in un forte impoverimento culturale che, nel tempo, può provocare anche pericolosi circuiti di appannamento progressivo delle identità di minoranza, con conseguente ricaduta negativa anche nell'intera cultura del territorio provinciale.

L'Autorità ritiene che il problema vada affrontato tenendo conto dei nodi che esso presenta. Nessuno può pensare ingenuamente che le minoranze possano essere salvaguardate mantenendole in uno stato di isolamento rispetto alla realtà circostante, ma è necessario il coinvolgimento di tutti per ricercare insieme modalità che, pur dentro la modernità, consentano di non smarrire l'essenzialità profonda delle appartenenze linguistiche.

L'analisi dell'Autorità è poi proseguita su un altro fronte, già citato nell'ultima relazione, e riguardante la percezione del tessuto sociale esterno attorno alla storia, al ruolo e al valore delle minoranze.

L'esame non è per nulla confortevole.

La società trentina, infatti, non pare affatto consapevole della vicenda secolare e delle tradizioni delle tre minoranze linguistiche presenti sul territorio. Storia e tradizioni che non risiedono solo nella salvaguardia delle lingue arcaiche, ma anche nella valorizzazione di un vasto parlato simbologico legato al territorio e all'ambiente, dentro il quale affonda anche parte non irrilevante della più ampia identità complessiva del Trentino.

La popolazione esterna alle minoranze, insomma, non sembra affatto percepire la diversità come risorsa aggiuntiva alla specialità autonomistica, ma spesso solo come privilegio, anche perché spesso sono mancate le occasioni di incontro reciproco e di approfondimento sul significato intrinseco del patrimonio culturale e valoriale che le geografie di minoranza custodivano da secoli.

Perché se è vero, come più volte evidenziato, che è la crescita economica che sostiene la vitalità dei gruppi sociali di minoranza, dall'altro è anche una percezione complessiva da parte di tutto il corpo sociale trentino e non solo, del senso stesso dell'essere minoranza.

Economia, sviluppo, cultura e condivisione diffusa sono quindi i rimedi più concreti, e fino ad oggi probabilmente anche gli unici, che possono favorire la conservazione dei nuclei familiari e la loro stanzialità sulle aree specifiche di appartenenza.

E' anche alla luce di tali considerazioni che è poi proseguita l'attività di incontri e di monitoraggio sul territorio attraverso un costante confronto con le realtà istituzionali interessate, anche al fine di verificare il buon fine del finanziamento pubblico e la capacità di sviluppare nuove attrattive ed innovativi progetti tesi appunto alla tutela delle minoranze linguistiche del Trentino.

Interessante e meritevole di menzione è stato l'incontro con l'Union di Ladins de Fascia, che è sezione de l'Union Generèla di Ladins dla Dolomites, associazione interladina che ha l'obiettivo di mantenere e promuovere l'unità linguistica e culturale della Ladinia e di impegnarsi per la salvaguardia delle tradizioni, della toponomastica e delle peculiarità ladine. La Generèla si prefigge di rafforzare la coscienza ladina in tutti i settori, anche attraverso i mass media ed in particolare tramite il proprio organo di stampa che è *La Usc di Ladins*.

L'Union di Ladins de Fascia si occupa, infatti, tra l'altro della redazione delle pagine in ladino della *Usc di Ladins*, settimanale di approfondimenti, cronache, attualità e varie delle valli ladine dolomitiche.

I temi affrontati nel corso dell'incontro hanno riguardato soprattutto la scuola e le discussioni, anche polemiche, sul plurilinguismo, e il lavoro della Commissione toponomastica ladina sulla formazione, aggiornamento e modifica del repertorio dei toponimi ladini. E' stato riportato un quadro dell'attuale situazione politica della valle, delle azioni ed interventi a livello interladino, dei rapporti con le altre valli ladine regionali, degli interventi che effettivamente servono ai ladini ed infine si è discusso il problema dell'alta formazione degli insegnanti (ormai in via di definizione).

Interessante e meritevole di menzione è stato anche l'incontro con i Sindaci dei tre comuni della Val dei Mòcheni, Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, nel corso del quale sono stati visitati i siti culturali e le strutture museali della valle: la miniera Gruab va Hardimbl, il piccolo ma ricco e attivamente organizzato museo di Palù del Fersina/Palai en Bersntol, la segheria "de Sog van Rindel" di Fierozzo/Vlarotz, il maso Filzerhof di Fierozzo e il mulino "La Mil" di Roveda.

Trattasi di strutture di grande interesse storico e culturale che possono contribuire in modo sensibile a favorire le visite di numerosi visitatori ma che abbisognano sicuramente di una coordinata e più incisiva azione di sostegno ed anche promozionale a livello turistico.

Vari incontri si sono tenuti con il Comune di Luserna-Lusérn. La comunità cimbra è numericamente molto contenuta e, quindi, maggiormente a rischio di dispersione della lingua e cultura minoritaria. Nel corso degli incontri sono state evidenziate le questioni relative alla necessità di individuare misure per favorire il mantenimento degli abitanti sul territorio, relative al problema occupazionale, ai problemi delle attività economiche e piccole imprese presenti sul territorio, all'esigenza di infrastrutturazione, più volte sottolineata, e al problema dell'insegnamento della lingua cimbra nella scuola primaria e secondaria di Lavarone.

In occasione di un incontro, è stata visitata anche la mostra annuale organizzata dal Centro Documentazione Luserna Onlus/Dokumentationszentrum Lusérn Onlus, sul

tema “Gli Altipiani Cimbri nella Grande Guerra – *Da zimbar Hoachebene in Earst Bèltkriage*”, che documenta la situazione della minoranza cimbra, nell’accezione più ampia del termine, negli anni precedenti, concomitanti e successivi alla Grande Guerra.

Preme anche in questa relazione segnalare l’importanza che il Centro Documentazione Luserna/Lusérn riveste per l’intera comunità di minoranza.

L’attività di ricerca e le diverse iniziative ed attività svolte (esposizioni temporanee e permanenti, conferenze, pubblicazioni, visite guidate), promuovono un turismo culturale ed ambientale, e contribuiscono significativamente all’occupazione in loco e allo sviluppo sociale ed economico della comunità cimbra.

Inoltre, nei propri spazi espositivi permanenti, il Centro Documentazione Luserna/Lusérn, raccoglie elementi del patrimonio culturale ed artistico della minoranza cimbra, promuovendone così la divulgazione, sopperendo anche alla mancanza di un sito museale presso l’Istituto culturale cimbri.

Fra le attività del Centro, rientrano anche la gestione della Pinacoteca “Rheo Martin Pedrazza” e della Casa Museo – *Haus von Prökk*” (antica tipica abitazione cimbri), di proprietà dell’Istituto culturale cimbri, oltre al servizio di informazione ed assistenza turistica IAT e alla realizzazione e distribuzione del dépliant “*Benvenuti a Luserna*”.

Nel 2016, fra le diverse iniziative realizzate, si segnala anche la pubblicazione del volume “*Fortificazione e operazione – Lo sbarramento degli Altipiani di Folgaria Lavarone e Luserna*”, opera di traduzione ed elaborazione della accurata dissertazione scientifica sulle vicende relative ai forti degli Altipiani del Dr. Rosner Willibald.

In considerazione, quindi, dell’importanza e del ruolo svolto per l’intera comunità di Luserna/Lusérn, il Centro di Documentazione Luserna/Dokumentationszentrum Lusérn merita particolare attenzione e sostegno.

CAPITOLO II

Azioni e progetti per la tutela e promozione delle lingue minoritarie

1. Provincia autonoma di Trento

E' l'interlocutore più importante in quanto da essa dipende la attuazione della normativa vigente e la massima parte del finanziamento destinato alla tutela ed alla promozione delle minoranze linguistiche.

Gli interventi della Giunta provinciale si attuano essenzialmente attraverso il **Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza**, su conforme parere della Conferenza delle minoranze, fondo che per l'anno 2016 ammonta complessivamente ad **€ 758.000,00**.

Il fondo è suddiviso in quattro parti:

a) la prima destinata agli interventi di sostegno all'informazione in lingua minoritaria pari a circa 436.000,00. Si ritiene utile ricordare gli obiettivi specifici del piano dell'informazione, valutato e condiviso nell'ambito del tavolo della comunicazione:

- radicare la consuetudine informativa in lingua minoritaria presso le comunità anche attraverso opportune iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione;
- ampliare l'offerta informativa in termini quantitativi e qualitativi (varietà degli argomenti trattati, tempi e spazi della comunicazione);
- incrementare il numero degli utenti sia diretti (lettori e audience radiotelevisiva) che via internet (accessi ai siti ove sono collocati i format);
- migliorare la qualità linguistica dell'informazione attraverso la formazione specifica degli operatori sia a livello giornalistico che letterario.

b) la seconda relativa ad iniziative attuate direttamente dalla Provincia e concordate all'interno del tavolo per la comunicazione delle minoranze linguistiche, per una somma complessiva di € 80.000,00 circa;

c) la terza relativa a progetti e iniziative particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche, individuati dalla Giunta provinciale e proposti da

amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e Istituti culturali provinciali, per una somma complessiva di € 110.000,00 circa;

d) ed infine il finanziamento di attività culturali e di politica linguistica del Comun General de Fascia per un importo complessivo di circa € 132.000,00.

2. Regione autonoma Trentino Alto Adige-Südtirol

Importanti e a volte determinanti sono gli interventi della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol a favore del miglioramento degli aspetti linguistici e culturali delle tre Comunità di minoranza.

L'intervento della Regione va così a completare ed integrare quanto operato dalla Provincia autonoma di Trento, soprattutto attraverso il fondo provinciale.

Da tener presente che gli interventi regionali possono riguardare sia gli investimenti per la realizzazione di strutture necessarie per lo svolgimento delle diverse attività, sia attraverso l'adesione ai diversi istituti con l'erogazione dei relativi finanziamenti ed infine per la concessione di finanziamenti per le attività ordinarie.

Anche in questa relazione si ritiene opportuno riportare i criteri e gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale:

- a) promuovere e valorizzare la lingua minoritaria;
- b) promuovere la specifica identità culturale attraverso il rafforzamento della consapevolezza di appartenenza ad una minoranza, evidenziando il percorso e la crescita della storia culturale e valorizzando le risorse identitarie;
- c) sostenere nelle sedi di istituti, enti e organismi rappresentativi delle minoranze linguistiche regionali, in cui la Regione è rappresentata, la previsione e l'affermazione dei principi normativi (costituzionali e di legge) di tutela delle minoranze linguistiche nonché la relativa applicazione;
- d) promuovere e sostenere l'alta formazione e la ricerca finalizzate alla crescita ed allo sviluppo delle comunità minoritarie anche mediante accordi pluriennali;
- e) promuovere la divulgazione delle conoscenze relative alle minoranze linguistiche, anche attraverso i diversi sistemi di comunicazione di massa;

f) sostenere azioni e iniziative di collaborazione interregionale promosse da enti, associazioni e persone con sede o residenza nelle zone di insediamento delle minoranze linguistiche regionali.

3. Comun General de Fascia, Comunità e Comuni

Per la minoranza ladina il riferimento è il **Comun General de Fascia** che esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di usi e costumi locali e di istituzioni culturali di carattere locale, di manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali, nonché la tutela, promozione e conservazione della lingua ladina, come previsto dall'art. 25 della L.P. n. 6/2008.

Per l'anno 2016 il piano organico di interventi di politica linguistica e culturale del Comun General de Fascia ha previsto la continuazione di progetti ed iniziative nei seguenti campi:

Informazione in lingua ladina. Interventi di sostegno all'informazione in lingua di minoranza – realizzazione palinsesto trasmissioni televisive (TML); per la stampa sostegno al periodico la “*Usc di ladins*” e alla rivista femminile “*Gana*”, trasmissioni radiofoniche.

Interventi di formazione e alfabetizzazione. Corsi ed esami di accertamento della conoscenza della lingua ladina (art. 18 L. 6/2008).

Implementazione linguistica (prestige planning). Eventi identitari, quali *l'Aisciuda ladina*, la *Festa ta Mont* (iniziativa dell'omonima associazione), *Carnascèr fascian Ciampedel e Carnascèr fascian Vich*, *Festa del Rengraziament* (iniziativa dell'Union di Ladins de Fascia). Iniziative linguistiche identitarie: valorizzazione toponomastica ladina, *L ladin tel sport, ladin e economia, Per ladin... amò più bel!*,

Progetti di cooperazione interminoritaria. Partecipazione all'associazione NPDP (*Network to promote linguistic diversity*), rete europea che si occupa di politica e pianificazione linguistica promossa e sovvenzionata dalla Commissione Europea.

Sostegno alle attività di promozione linguistica. Finanziamento alla Union di Ladins de Fascia ex art. 22 L.P. 6/2008. Sostegno ad attività di carattere culturale e ricreativo proposte da associazioni folkloristiche e gruppi culturali e ricreativi.

Come già messo in evidenza in passato, il Comun General de Fascia dispone, quindi, delle risorse stanziare con il fondo provinciale per la tutela delle minoranze, si avvale anche di finanziamenti pubblici erogati dalla Regione e del concorso finanziario dei 7 Comuni ladini che, in forza di apposita convenzione devono versare annualmente parte degli specifici finanziamenti destinati alle minoranze linguistiche che spettano ad essi nell'ambito del fondo perequativo (in forza dell'art. 6, 5 c. L.P. 36/1993 e succ. mod. in materia di finanza locale).

Quest'ultimo aspetto ha rivelato delle criticità nell'effettività e nella misura dei versamenti dovuti dai Comuni. Ai fini di una efficace gestione associata ed unitaria delle politiche linguistiche e culturali, il Comun General auspica che la Provincia, per il tramite del servizio competente Enti locali, in sede di comunicazione ed erogazione del Fondo perequativo, indichi e specifichi ai singoli Comuni l'ammontare della parte di fondo che dovrà essere utilizzata a favore delle iniziative in tema di tutela e promozione della lingua e cultura minoritaria.

In relazione ai trasferimenti provinciali, il Comun General de Fascia ha rilevato che la suddivisione finanziaria netta tra il Piano dell'informazione di cui alla lettera a) e il fondo residuo di cui alla lettera d) non risulta del tutto funzionale. Infatti, il Piano organico comprende un'unica programmazione sia per le iniziative di politica linguistica che per le iniziative di informazione, le quali sono collegate fra loro, mentre risulterebbe più funzionale una gestione del fondo finanziario più elastica, per garantire una gestione più efficace delle risorse disponibili.

Presso la **Comunità Alta Valsugana Bersntol** è attivo lo sportello linguistico, con la presenza di tre traduttori presso gli sportelli dei Comuni mòcheni e uno presso lo

sportello incardinato nell'ufficio relazioni con il pubblico della Comunità. Come noto, lo sportello linguistico assicura i servizi di traduzione e l'effettivo uso della lingua mòchena in ambito amministrativo. Tra le attività svolte nel 2016 si segnala:

- la traduzione di delibere, avvisi, manifesti, convocazioni e cura del sito presso i tre Comuni mòcheni, del bollettino intercomunale Bersntoler Zeitung e dei titoli del notiziario "La Comunità IN-FORMA";
- la traduzione di testi letterari, dei testi delle pubblicazioni a fumetti, testi e registrazione vocale in collaborazione con l'Istituto culturale mòcheno;
- collaborazione con l'Istituto culturale mòcheno per il progetto di incremento della banca dati della lingua mochena.

Altresì, la Comunità svolge la funzione di accertamento della conoscenza della lingua e cultura mòchena, con rilascio dell'attestato di conoscenza.

Anche presso la **Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri** è attivo lo sportello linguistico, uno presso la stessa Comunità per venti ore settimanali ed uno presso la Biblioteca Comunale di Luserna-Lusérn per ulteriori 16 ore settimanali. Altresì, la Comunità svolge la funzione di accertamento della conoscenza della lingua e cultura cimbra, con rilascio dell'attestato di conoscenza.

Tra le attività dello sportello linguistico si segnala:

- la traduzione in forma sintetica di tutte le delibere del Presidente e del Consiglio della Comunità, quelle della Giunta e del Consiglio comunale di Luserna-Lusérn, dei verbali della Conferenza delle Minoranze e delle lettere e degli avvisi della Comunità rivolti alla popolazione;
- la traduzione della proposta di modifica dello Statuto di Autonomia della Provincia autonoma di Trento;

- la traduzione della parte riguardante il Comune di Luserna-Lusérn sul sito dell'A.P.T. Alpe Cimbra;
- collaborazione con l'Istituto culturale cimbro per la realizzazione della seconda parte della grammatica scolastica con l'eserciziario e per la realizzazione di fiabe in lingua di minoranza;
- collaborazione con il Servizio minoranze linguistiche per la traduzione dell'app-gioco "Monti Pallidi";
- collaborazione con il Centro Documentazione Luserna e l'APT Alpe Cimbra nella realizzazione del progetto "*Dahuam – a casa un'ora con la lingua cimbra*", per l'animazione della casa-museo Haus von Prükk;
- collaborazione con il Comune di Luserna per la realizzazione del periodico comunale "*Dar Foldjo*", di testi e articoli in lingua cimbra da pubblicare sulla pagina "Sait vo Lusérn" del quotidiano Il Trentino e sul notiziario informativo della Croce Rossa Italiana – Comitato Altipiani.

Tra le attività dello sportello svolte presso la Biblioteca si segnala:

- la collaborazione alle attività della locale scuola dell'infanzia "*Khummene lustege Tritt – 06*", affiancando l'esperta di lingua cimbra nella programmazione di laboratori e letture animate, nonché all'attività della colonia estiva "*Zimbarkolonia*";
- organizzazione dei laboratori sul tema del bilinguismo nella scuola per gli adulti e laboratori ludico/artistici e letture animate per i bambini;
- collaborazione agli eventi legati alla tradizione (Tre Re, Ziang drinn in di öala", Schella Martzo, S. Lutzia).

4. Istituti culturali

Grande importanza rivestono gli incontri con gli Istituti culturali, enti strumentali della Provincia ai sensi dell'art. 33 della L.P. n. 3/2006, che curano, in conformità ai rispettivi

statuti, la promozione e la tutela della lingua e della cultura delle rispettive popolazioni di minoranza.

a) L'Istituto culturale ladino aveva presentato un anno fa una sintesi dei problemi di tipo strutturale ed organizzativo che sono stati in parte superati ed in parte, si auspica, in corso di definizione.

Per quanto concerne lo stato di attuazione del programma di attività per l'anno 2016 si riporta una breve sintesi della corposa e importante attività svolta dall'Istituto sotto il profilo storico, linguistico e culturale a favore di tutta la comunità fassana:

- *Corpus planning*: prosecuzione del progetto Volf per la redazione di un "vocabolario della lingua ladina di Fassa", che raccolga i documenti dell'intero patrimonio lessicale del ladino fassano; ricerca ed inserimento di nuove voci, controllo, revisione e strutturazione di record lessicografici esistenti;

- *Trattamento automatico della lingua*: sviluppo della terminologia e della neologia per la scuola e l'amministrazione (collaborazione con la Scuola ladina e Comun General de Fascia); LinMiTech Trentino, trasformazione dell'associazione in Comitato di Coordinamento tramite convenzioni tra gli Istituti di minoranza;

- *Didattica del ladino*: sostegno tecnico scientifico del programma permanente di alfabetizzazione degli adulti, iniziative per l'offerta integrata di servizi formativi linguistici;

- *Valorizzazione e promozione della lingua*: progetto Mediateca ladina, piattaforma on line per la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua ladina, in collaborazione con la scuola di Fassa;

- *Biblioteca*: attività di gestione ordinaria della biblioteca, informatizzazione dell'inventario; adeguamenti amministrativi, catalogazioni, rilegature, acquisizione libri, riviste, CD e DVD;

- *Archivi*: raccolta, elaborazione ed archiviazione di materiale fotografico, digitalizzazione documenti;

- *Comunicazione*: sviluppo completo di un nuovo sito internet su piattaforma CMS dedicata; creazione di una pagina Facebook;

- *Ricerca storica*:

progetto “Archivi Canori – Piccoliori” con il riordino integrale dei testi ladini afferenti le trasmissioni Rai anni 60;

progetto “Frumenzio Ghetta”: ordinamento, studio, catalogazioni dei fondi archivistici storici raccolti da padre Frumenzio Ghetta;

- *Produzione editoriale / monografie*:

stampa del Volume 2 di *GUANT* “L’abbigliamento tradizionale in Val di Fassa”; ristampa del primo volume; in stampa: *Fiores tardives*, Antologia ladina di L. Canori; ultimazione lavoro di traduzione della *Monographie del Dolomitenstrasse*, di K. F. Wolf;

- *Produzione editoriale/periodici*: Rivista “Mondo Ladino” n. 40; Calendèr Ladin;

- *Divulgazione, Radio TV*: produzione di programmi di divulgazione culturale in lingua ladina Radio, Tv e Web; Rubrica *L Cianton del L’istitut*, serie “*Contaconties*”, nuovi programmi televisivi; programmazione settimanale rubriche radiofoniche, in collaborazione con l’Union di Ladins; realizzazione di 12 nuovi programmi;

- *Museo Ladin de Fascia*: didattica museale per l’utenza scolastica e turistica; organizzazione e gestione delle attività estive; collaborazioni con enti e associazioni per progetti didattici ed educativi e per stages; progetto “Didattica della Grande Guerra”; progetto “La scola te museo”; attività di conservazione e catalogazione materiali e collezioni; allestimenti e tutta l’attività riguardante il museo sul territorio (La Sia di Penia, L Molin di Pera, L Malgher di Pera, L Segat di Meida, consulenza per la progettazione de L Stont – il Casino’ di Bersaglio a Campitello);

- *Mostre*: prosecuzione della mostra 1914 – 18 “La gran Vera” con allestimento della sezione temporanea “1916: Italiani all’Assalto”; esposizioni temporanee Sala Heilmann del Museo;

- *Numerose iniziative culturali, collaborazioni e presenze esterne.*

b) L'Istituto culturale mòcheno ha dato completa attivazione alle iniziative programmate nel piano di attività, con una particolare cura riservata agli ambiti linguistico e della comunicazione. Sono stati conclusi i lavori di ampliamento ed arredamento della sede museale Mil, che è stata riaperta dopo un lungo periodo di chiusura.

Tra le attività si segnalano:

- la realizzazione del volume “*Sòtzlear I*”, introduzione ragionata alla sintassi della lingua mòchena;
- avvio del lavoro di ristampa della Grammatica della lingua mòchena – *Liacht as de sproch*;
- realizzazione di testi ed immagini per la rivista newyorchese Filò-Magazine;
- l'attività editoriale che ha interessato 6000 copie in lingua italiana e 6000 copie in lingua tedesca del Bersntoler Kulturklender, riguardante l'offerta culturale e musicale della valle dei Mòcheni;
- realizzazione del notiziario settimanale su TCA “*Sim to en Bernstol*,” pubblicazione della pagina “*Liaba lait*” sul quotidiano l'Adige e della rivista LEM;
- realizzazione della IV edizione del concorso letterario “*Tre per uno: Schualer ont Student, Filmer, Schrift*”;
- la partecipazione ad eventi esterni per una maggior valorizzazione della lingua e cultura mòchena sul territorio provinciale e per favorire l'utilizzo della lingua mòchena nell'ambito delle manifestazioni locali (ad es. convegno “Tra le rocce e il cielo” in Vallarsa; workshop Fondazione De Marchi; Ganzega di Mori, Festival dell'etnografia);
- realizzazione del progetto scuola infanzia per l'insegnamento del mòcheno nella scuola dell'Infanzia;
- partecipazione al progetto *verba* alpina dell'Università di Monaco per la creazione di una banca dati della lingua alpina;

- gestione dei siti museali Filzerhof, Sog van Rindel e Mil.

c) L'attività dell'Istituto culturale cimbro si articola in quattro settori strategici, nei quali si inseriscono le numerose iniziative ed attività programmate, alcune delle quali, però, non hanno trovato realizzazione per carenza di risorse.

Nell'anno 2016 l'Istituto ha in particolare ampliato la propria partecipazione ad eventi esterni per una maggior valorizzazione della lingua e cultura cimbra sul territorio provinciale, ed ha implementato le azioni di sensibilizzazione verso altre istituzioni del territorio (Istituto scolastico di Folgaria, Lavarone e Luserna/Lusérn, Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri, APT e realtà culturali-economiche locali), per favorire l'utilizzo della lingua cimbra nell'ambito delle manifestazioni locali e l'adozione di scritte bilingui.

Nello specifico, i settori strategici dell'Istituto si riferiscono al:

- 1) Trasferimento intergenerazionale della lingua
- 2) Comunicazione in lingua cimbra
- 3) Istruzione
- 4) Approccio culturale ed economia

Nella prima area di intervento sono ricompresi:

- progetto continuità 0-6 anni *Khlummane lustege tritt* garantendo la presenza di un'operatrice linguistica che assicura un'esposizione continua e sistematica dei bambini alla lingua cimbra, operando in sinergia con il personale educativo;
- *Zimbar Kolònia* - colonia estiva in lingua cimbra aperta ai bambini residenti e non residenti riconducibili per appartenenza alla comunità cimbra;
- *Summar Khindargart* - asilo estivo, rivolto ad una fascia di popolazione non coperta dalla colonia estiva;
- *Di djungen vor Lusérn – Lusérn vor di djungen* destinata ai giovani per favorire momenti di aggregazione sociale, coinvolgendoli nella progettazione e realizzazione di iniziative (nell'anno 2016 *il Lest Schertzar* – festa di fine estate);

- sistema LinMinTech per la produzione di tecnologie informatiche applicate all'uso linguistico (completamento delle funzionalità del correttore ortografico online, implementazione delle lezioni di cimbro on-line, integrazione delle mappe usufruibili on-line con toponimi cimbri);
- borse di studio per l'apprendimento della lingua tedesca.

Nella seconda area di intervento sono ricompresi:

- *Di Sait vo Lusérn* pagina in lingua cimbra sul quotidiano Il Trentino;
- *Zimbar Earde* telegiornale settimanale in lingua cimbra (merita segnalare che i dati di visualizzazione hanno registrato un sensibile aumento, passando da 5.360 nel 2015, a 8.743 nel 2016);
- *Berne Boel* - realizzazione di cartoni animati tematici in lingua cimbra e giochi interattivi;
- *Alle moine Lántla* realizzazione di dieci rotocalchi in lingua cimbra sulle località dell'altopiano, per documentare, attraverso testimonianze qualificate, le comuni origini;
- Realizzazione del prodotto televisivo "*Lüsan*" per il canale TML;
- Sceneggiatura del cortometraggio "*Gloam-Credere*" vincitore del concorso *Tönle Bintarn* anno 2014.

Nella terza area di intervento le azioni sono finalizzate alla salvaguardia e promozione della conoscenza dell'uso scritto e parlato del cimbro.

- Realizzazione del volume *Trèffan di Zimbarzung* – Seconda Parte dell'eserciziario per la lingua cimbra;
- *Dar Khlumma Printz* traduzione in lingua cimbra del testo Il Piccolo Principe;
- *Viola Mammola* fiaba in lingua cimbra per bambini;
- Rinnovo del concorso letterario *Tönle Bintarn* per l'anno 2016;
- Allestimento Biblioteca tematica;
- Commissione di neologismi per la ricerca di neologismi in ambito giuridico-amministrativo.

Nella quarta area di intervento infine si punta all'approdo culturale e all'economia: studi e orientamenti sulla conoscenza e uso delle lingue hanno messo in evidenza come le lingue, anche quelle minori, possano divenire un driver dell'economia locale e nello specifico per l'offerta turistica.

- progetto turismo e cultura (Luserna/Lusérn quale "approdo culturale");

- *J'atz Lusérn*

- *Khnöpplar Lusérn* – corso di tombolo

- collaborazione con il Comitato Isole Germaniche Storiche in Italia

5. Università degli Studi di Trento

Preme evidenziare l'importante contributo che l'Università di Trento ha svolto e svolge in materia di minoranze linguistiche.

In particolare, dal 2009 è attivo un progetto denominato "*Alta formazione in materia di minoranze linguistiche*". Il progetto si propone come obiettivo principale la valorizzazione delle realtà di minoranza sotto il profilo linguistico, giuridico, socio-culturale ed economico, che partendo dai dati locali si apra ad un confronto internazionale di esperienze di studi, sviluppandosi in interventi di ricerca, di didattica e formazione.

Prima di tutto si punta alla formazione diretta alle Comunità stesse attraverso spazi formativi "alti", quali corsi universitari e seminari, rivolti a tutti coloro che si interessano agli aspetti linguistici culturali, giuridici e strutturali connessi ai temi della diversità, della convivenza e del confronto.

Altro ambito di attività proposto, nell'ambito di detto progetto, è quello della ricerca che affronta temi di particolare interesse scientifico, relativi alle realtà piccole dell'ambito provinciale, confrontandole con indagini condotte a livello internazionale.

L'Università di Trento è quindi impegnata per un'offerta didattica sui temi di rilievo per le minoranze storiche del Trentino, promuovendo, d'altra parte sugli stessi temi, una ricerca nel panorama internazionale.

Si richiama, inoltre, il contributo dell'Università nell'ambito del progetto di alta formazione permanente dei docenti di lingua di minoranza, che verrà illustrato *infra* al Capitolo III, punto 2) a.

CAPITOLO III

Materie oggetto di trattazione

1. Piano di sviluppo socio-economico

L'esigenza di predisporre un progetto di sviluppo socio-economico volto a valutare tutte le potenzialità presenti nelle aree di minoranza e ad individuare tutte le azioni necessarie per la loro concretizzazione è stata più volte evidenziata dalla scrivente Autorità.

Ciò in quanto, come noto, il mantenimento della storia, della cultura e, soprattutto, della lingua di minoranza è strettamente correlato anche alla presenza sul territorio della sua gente, che deve poter vivere e lavorare nella rispettiva area.

In particolare, le minoranze germanofone, mòchena e cimbra, numericamente deboli, sono più fragili ed esposte a rischi di spopolamento e di perdita della propria identità minoritaria, mentre la minoranza ladina abbisogna certamente di politiche di consolidamento, tendenti a rafforzare il valore di minoranza.

In assenza di una situazione economica adeguata, nonché di azioni di rafforzamento dell'appartenenza identitaria all'interno delle comunità, tutte le misure e le azioni volte a mantenere vitale la lingua sono destinate a fallire.

Già in precedenza, questa Autorità ha proposto l'adozione del progetto o di un patto territoriale, anche suggerendo il ricorso a strumenti di sostegno, quali il P.S.R. (Piano di sviluppo rurale) ed il progetto *LEADER*, che beneficiano di co-finanziamenti comunitari, nonché il ricorso ad azioni nell'ambito dello sviluppo e della promozione turistica, posto che tutte le zone di minoranza provinciale risultano turisticamente attraenti.

In tal senso, l'attuazione di politiche volte alla valorizzazione della destinazione turistica di tutti i territori di minoranza può consentire da un lato, lo sviluppo di attività economiche negli stessi territori, evitando in tal modo lo spopolamento e le migrazioni per le comunità esposte al rischio, dall'altro, e ciò viene detto per tutte e tre le comunità di minoranza, il valore aggiunto dell'offerta turistica dato dalla lingua e cultura di

minoranza consente alle stesse comunità di maturare e consolidare il senso di appartenenza, evitando la dispersione del patrimonio linguistico e culturale.

Mirate e controllate azioni in detto ambito andrebbero finalizzate anche a contenere fenomeni di banalizzazione del “*marchio identitario*”, ovvero dell’utilizzo, a meri fini commerciali, delle caratteristiche di alcuni aspetti di cultura minoritaria, che, se da un lato, evidenziano carattere di un certo prestigio raggiunto dall’elemento identitario, dall’altro, potrebbero comportare il rischio di svuotare e ridurre il patrimonio culturale e linguistico.

Al fine, quindi, della creazione di un modello di sviluppo sociale ed economico, basato sull’equilibrio tra utilizzo del territorio e mantenimento e promozione della cultura locale, è stato quindi sollecitato dall’Autorità, anche nel corso del 2016, l’intervento della Provincia.

In riscontro alle istanze dell’Autorità, la Provincia autonoma di Trento ha disposto per la creazione di un gruppo di lavoro interdipartimentale con il compito, dapprima, “*di raccogliere ed evidenziare tutti i dati utili sugli interventi già realizzati o in realizzazione per lo sviluppo in generale delle aree di minoranza, in modo da ottenere un quadro organico e completo*” e, poi, di “*procedere, in collaborazione con le istituzioni dei territori di minoranza, all’elaborazione di un piano di intervento, avendo riguardo alle esigenze concrete e sostenibili*”, come riferito all’Autorità dal Presidente della Giunta dott. Ugo Rossi, con lettera di data 12.10.2016.

Altresì, si è osservato positivamente l’avvio di iniziative a livello politico, volte all’adozione di misure di particolare attenzione allo sviluppo sociale ed economico per le realtà minoritarie. In data 21.12.2016, infatti, il Consiglio provinciale ha approvato l’ordine del giorno n. 277 concernente il piano triennale di sviluppo economico per i territori trentini in cui sono presenti minoranze linguistiche germanofone. Con tal piano, in particolare, la Giunta provinciale si impegna a definire in tempi ristretti, nell’ambito delle politiche della montagna, anche attraverso il contributo di amministratori ed operatori economici locali, anche mediante la stipula di specifici accordi di programma,

interventi specifici per lo sviluppo dei territori di minoranza, con particolare attenzione a quelle germanofone, numericamente più fragili.

In tema, va anche segnalato il seminario organizzato in Val di Fassa, dal titolo “*Minoranze linguistiche: un valore aggiunto per l’economia*”, nel quale le questioni discusse e le esperienze riportate, in particolare dal Presidente del N.P.L.D. “*Network to promote linguistic diversity*” e dai rappresentanti dell’Accademia europea di Bolzano, hanno offerto spunti di riflessione interessanti.

Sempre in argomento, questa Autorità ha apprezzato l’evento posto in essere dall’Istituto Culturale Ladino, con la collaborazione dell’Azienda di promozione turistica e con il sostegno della Regione, della Provincia e del Comun General de Fascia, dal titolo: “*I ladins scontra la comunità de la Grecia Salentina*”. L’iniziativa ha consentito di porre a confronto due realtà di minoranza, quella *grika* e quella ladina, con le loro particolarità linguistiche e i loro diversi sistemi di organizzazione turistica e di valorizzazione delle iniziative culturali.

2. In ambito scolastico:

a) Alta formazione permanente del personale docente di lingua minoritaria.

Nelle relazioni annuali precedenti l’Autorità ha evidenziato la carenza di un progetto di alta formazione permanente dei docenti che insegnano la lingua di minoranza e si è attivata, presso i soggetti interessati, al fine di sollecitare l’attuazione di detto progetto.

A seguito della creazione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’Università di Trento e della Scola Ladina e degli Istituti Culturali, sono stati elaborati i progetti di formazione degli insegnanti di lingue di minoranza.

L’Autorità prende atto positivamente che, nel corso dell’anno 2016, sono stati individuati e sviluppati due percorsi di alta specializzazione, uno per il ladino e uno per i mòcheni e cimbri, attese le diverse caratteristiche ed esigenze delle tre minoranze.

In particolare, il progetto per la formazione dei ladini prevede la convenzione con gli Atenei di Trento e Bolzano e la Scola ladina de Fascia, mentre per il secondo progetto per le minoranze germanofone – da attuarsi nell’ambito dell’attività istituzionale

dell'Ateneo di Trento – è stata attivata la procedura ai fini dell'implementazione del Progetto “Ateneo e Minoranze di cui all'atto di indirizzo per l'Università e Ricerca 2015-2018”.

La copertura finanziaria dei progetti sarà assicurata dal Fondo delle minoranze, con il probabile intervento finanziario della Regione.

b) Progetti di formazione nelle scuole primarie e secondarie di I grado dei plessi di Lavarone-Folgaria-Luserna/Lusérn e di Pergine Valsugana.

Per quanto riguarda la scuola primaria dell'ambito Lavarone-Folgaria-Luserna/Lusérn, si è trattato, su segnalazione della comunità cimbra, il problema del potenziamento del progetto formativo in essere, in considerazione delle esigenze di continuità di apprendimento manifestate dalla comunità, in seguito all'attuazione a Luserna/Lusérn del servizio educativo/linguistico denominato “*Khlummane lustege tritt* – Servizio Educativo di continuità 0-6 anni”.

In particolare, viene manifestata la necessità di un'implementazione dell'insegnamento della lingua cimbra, sia curriculare che veicolare, oltre ad una diversa programmazione delle attività opzionali, in modo da agevolare una partecipazione diffusa ed in modo da non disperdere i risultati del predetto progetto di continuità 0-6 anni.

Ad oggi, la problematica non risulta aver trovato ancora una soluzione condivisa dalle parti interessate e si auspica, pertanto, una riflessione a riguardo.

Ciò al fine del rispetto della normativa specifica sul punto e, quindi, nella prospettiva della piena attuazione dell'art. 51 della L.P. 5/2006, che, nell'ipotesi di mancata attivazione di una sede di scuola primaria nel territorio di minoranza, assicura l'insegnamento della cultura e delle lingue mochena e cimbra, e della lingua tedesca presso l'istituzione scolastica del corrispondente bacino di utenza.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, è stato parimenti sollevato il problema dell'insufficienza del progetto per la lingua e cultura cimbra, oggi in essere.

Come rilevato nella relazione dello scorso anno, presso l'Istituto Comprensivo di Pergine 1, il progetto presentato dalla dirigenza per l'anno scolastico 2015-2016 non ha trovato, purtroppo, approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Per l'anno 2016-2017 il predetto Istituto ha organizzato tre corsi di lingua mòchena per adulti di venti ore ciascuno; per le classi prime della scuola secondaria ha realizzato il progetto "Conoscere la Val dei Mòcheni".

Altri progetti, quali ad esempio il Musical quadrilingue "L'elisir della bontà" è stato realizzato dai ragazzi della scuola primaria di Fierozzo – Vlarotz, in collaborazione con la scuola primaria "Don Milani" di Pergine Valsugana.

Sono stati, programmati un laboratorio di lingua e cultura di minoranza per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado e l'elaborazione del curriculum di lingua e cultura mòchena.

c) La "riserva" dei posti del personale docente della scuola dell'infanzia ladina.

Nella precedente relazione, si era già evidenziato che la questione riguardante la procedura di assunzione del personale docente della scuola dell'infanzia in Val di Fassa, è stata oggetto di progetto di modifica dell'art. 107 dello Statuto di Autonomia. L'estensione della norma sulla riserva dei posti anche alle scuole dell'infanzia ha ottenuto, nel corso dell'anno 2015, parere favorevole all'avvio dell'istruttoria da parte della Commissione Paritetica, che è ora in corso e si attende, pertanto, la conclusione positiva della modifica ed integrazione della norma statutaria.

d) La soppressione della scuola primaria nel Comune di Soraga.

La questione è stata posta all'attenzione dell'Autorità su segnalazione del Comitato Genitori "Amici della Scuola di Soraga", con riferimento al timore di superamento della garanzia statutaria di insegnamento della lingua e della cultura ladina, in seguito al provvedimento di chiusura definitiva della scuola di Soraga.

L'Autorità è intervenuta presso gli enti competenti al fine di ottenere chiarimenti in merito alla garanzia di insegnamento della lingua minoritaria anche in ipotesi di

soppressione della predetta scuola e, in particolare, in merito agli eventuali interventi per dare continuità al progetto bilingue in essere. Detto percorso formativo, infatti, presentava elementi di specificità, rispetto ai percorsi adottati nelle altre scuole di Moena e Vigo, riportando esiti di peculiare successo ed efficacia in tema di valorizzazione della lingua minoritaria, utilizzata nel predetto progetto quale lingua veicolare.

In risposta al quesito posto dall'Autorità, la Provincia ha rassicurato sul fatto che le scelte operate in sede di aggiornamento del quadro dell'offerta scolastica non possono in alcun modo considerarsi lesive del diritto all'insegnamento della lingua minoritaria, in relazione all'utenza scolastica di Soraga e ha, altresì, chiarito che in considerazione della specificità linguistica, è stata prevista la possibilità per gli studenti di accedere sia alla scuola di Moena che a quella di Vigo, in ragione dell'adesione ad impostazioni didattiche di particolare valorizzazione della lingua.

3. In materia toponomastica:

a) Le commissioni toponomastiche mòchena e cimbra

L'Autorità ha segnalato, anche nelle precedenti relazioni, la mancata nomina della commissione toponomastica mòchena ai sensi dell'art. 33 della L.P. n. 6/2008. In seguito alle richieste di chiarimento inoltrate al servizio competente della Provincia è emerso che la mancata nomina è dipesa, da un lato, da irregolarità nella designazione dei membri (effettuata dal Consiglio Mòcheno, anziché dall'Assemblea Mòchena) e dall'altro, dalla mancata risposta alla richiesta di disponibilità da parte dei soggetti designati.

Per quanto riguarda la commissione cimbra, risulta a tutt'oggi mancante la conferma della disponibilità di uno dei soggetti designati a ricoprire il ruolo di commissario.

Posto che la XV legislatura volge quasi al termine, si auspica sin d'ora che alla nomina delle commissioni si provveda regolarmente nel corso della prossima legislatura.

b) I rapporti tra Comun General de Fascia ed i servizi provinciali preposti in materia di toponomastica. Segnaletica di pubblica utilità nei Comuni di minoranza.

Sono state segnalate alcune criticità nell'attuazione dell'art. 19 della L.P. 3/2006.

In particolare, il Comun General de Fascia, che in forza dell'art. 27 della L.P. 6/2008, esercita le funzioni amministrative in materia di toponomastica, riscontra carenze di coordinamento con il Servizio provinciale competente in materia di segnaletica stradale, pur dotato di un repertorio dei toponimi da utilizzare nei territori ladini, sia per le nuove segnaletiche che per quelle risalenti e/o riportanti la sola lingua italiana, da sostituire. Viene, in sostanza, lamentata l'assenza di un *iter* consolidato nell'adeguamento della toponomastica, che dovrebbe oramai provvedere con procedure immediate all'installazione dei segnali in lingua minoritaria e alla sostituzione di quelli redatti nella sola lingua italiana.

Ancora, appare opportuno evidenziare la necessità di coordinamento con le province confinanti, per evidenti ragioni di armonizzazione della cartellonistica stradale nell'utilizzo dei toponimi ladini ed anche al fine di ovviare ad errori o fraintendimenti nelle mappe turistiche e nei navigatori.

Inoltre, ai fini della piena applicazione della normativa in materia (art. 16, comma 6 L.P. 6/2008), risulta carente l'apposizione, in lingua di minoranza, delle indicazioni, segnaletiche, insegne e supporti visivi e delle indicazioni di pubblica utilità esposte al pubblico.

Sul punto, gli stessi Comuni ladini, ma anche quelli mòcheni e cimbri non appaiono sempre adempienti all'obbligo di adeguamento delle segnaletiche ed indicazioni di pubblica utilità in lingua minoritaria.

Infine, si sollecita anche l'impegno della Provincia alla promozione della realizzazione ed esposizione di insegne informative bilingui da parte dei privati, come previsto dall'art. 16, comma 6 L.P. n. 6/2008, non avendo rilevato al riguardo specifiche iniziative.

4. Gestioni Associate art. 9 bis L.P. 3/2006

E' stata posta all'attenzione dell'Autorità la questione riguardante la riorganizzazione intercomunale dei servizi gestiti in forma associata di cui all'art. 9 bis della L.P. 3/2006.

Si è ritenuto di valutare la questione sotto il profilo della tutela della minoranza mòchena e cimbra nell'ambito di tale processo di riorganizzazione. Considerato, infatti, che i Comuni di cui all'art. 3, commi 2 e 3 della L.P. 6/2008 sono tenuti, unitamente agli altri organi pubblici, all'attuazione delle iniziative volte al mantenimento e miglioramento della lingua, della cultura e delle tradizioni delle rispettive comunità di minoranza (v. art. 4, comma 3, art. 6, comma 1, art. 7, comma 2, art. 15 comma 1, art. 19, comma 1 della L.P. 6/2008) si sono chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità concessa ai predetti Comuni di poter attuare, nell'ambito delle gestioni associate (per es. con comuni "capofila" non di minoranza per es.), in autonomia e piena libertà le iniziative sopra evidenziate, che dovrebbero così risultare completamente autonome in termini operativi e finanziari dagli impegni inerenti la gestione associate dei servizi.

Inoltre, si sono chiesti chiarimenti sulle modalità di attuazione dei diritti di cittadini di minoranza ed in particolare del diritto all'uso della lingua propria nell'ambito delle gestioni associate (artt. 4 e 16 L.P. 6/2008).

La trattazione della questione è apparsa doverosa anche in relazione al fatto che i testi delle convenzioni stipulate dai Comuni di Minoranza, nell'ambito della riorganizzazione intercomunale dei servizi in forma associata, non contengono alcun riferimento alle modalità di attuazione delle iniziative in materia di tutela e promozione della lingua minoritaria, né alcuna disposizione in ordine all'uso della lingua nell'ambito associato.

In riscontro alla nota dell'Autorità di data 25.01.2017, il Presidente della Giunta provinciale dott. Ugo Rossi ha chiarito che la disposizione contenuta nella normativa provinciale in materia di gestioni associate non prevede il trasferimento delle funzioni, dei compiti e delle attività contemplate nella tabella B richiamata dall'art. 9 bis della L.P. n.3/2006, bensì solo la gestione delle stesse in forma associata. Con la conseguenza

che qualsiasi progetto di riorganizzazione che coinvolga comuni di minoranza dovrà pertanto garantire non solo l'efficientamento nella gestione dei servizi, ma anche assicurare la tutela delle minoranze linguistiche e dovranno, pertanto, essere definite le modalità organizzative con cui assicurare lo svolgimento dei diritti dei cittadini di minoranza di utilizzare la lingua propria nell'ambito dei servizi svolti in gestione associata.

Al fine di inquadrare al meglio la questione, l'Autorità ha invitato gli stessi Comuni di Minoranza mòchena e cimbra a fornire informazioni circa le attività svolte in applicazione di quanto previsto dalla L.P. 6/2008 in materia di tutela e promozione della minoranza.

Ad oggi, tuttavia, non vi è stato alcun riscontro.

La questione rimarrà all'attenzione dell'Autorità.

5. Indennità di bilinguismo articoli 29 e 32 L.P. 6/2008

Altra tematica in questione nel corso dell'anno 2016 è stata l'attuazione degli articoli 29 e 32 della Legge provinciale n. 6/2008 riguardo al riconoscimento dell'indennità di bilinguismo per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operanti nei Comuni di minoranza, che utilizzano la lingua minoritaria ed in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua.

L'argomento è stato segnalato alla scrivente Autorità in varie sedi, anche con riferimento al personale della Regione.

Allo stato, non essendo attuato il disposto normativo di cui sopra (articoli 29 e 32), l'Autorità ha interessato la Provincia e, in particolare, l'Agenzia provinciale per la Rappresentanza Negoziale (A.P.Ra.N.) affinché, anche nell'ambito delle trattative sindacali per il rinnovo contrattuale del personale del comparto autonomie locali, la tematica venga inserita nella discussione. Sul punto, la Provincia ha assicurato che la tematica è all'evidenza di A.P.Ra.N. e verrà posta in discussione nei prossimi mesi nell'ambito della ripresa della contrattazione di settore unitamente ad altre indennità.

6. Rappresentanza delle popolazioni di minoranza negli organi collegiali; interpretazione art. 8, comma 1, L. P. n. 6/2008

Nell'ambito delle funzioni assegnate all'Autorità, è stato approfondito il tema della rappresentanza delle popolazioni di minoranza negli organi collegiali provinciali. L'art. 8, comma 1 della Legge provinciale n. 6/ 2008 così recita: *“Le norme sulla composizione degli organi collegiali della Provincia e degli Enti pubblici e privati istituiti e disciplinati dalla legge provinciale, competenti per i territori indicati dall'art. 3, favoriscono la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.”*.

Il comma 1 testè riportato pare un invito al legislatore provinciale affinché lo stesso favorisca la rappresentanza delle minoranze nel disciplinare la composizione degli organi collegiali della Provincia ed enti comunque disciplinati da legge provinciale.

Trattasi di norma di non facile applicazione, posto che non sono specificati né i criteri e meccanismi di individuazione dei rappresentanti della minoranza, né il criterio di identificazione degli organi/enti collegiali cui si riferisce (*“competenti per i territori”*).

Quanto a quest'ultimo aspetto, la norma parrebbe riguardare gli organi collegiali della Provincia o gli enti a disciplina provinciale con competenza territoriale che includa i comuni di minoranza (per es. commissioni per la pianificazione e il paesaggio delle Comunità, istituite in base alla legge urbanistica provinciale).

Il dettato, tuttavia, rimane generico e abbisognerebbe di una maggior specificità.

A differenza del primo comma, il secondo comma del medesimo articolo 8, individua, invece, un preciso settore (istituzioni scolastiche), nel quale la presenza di interessi delle minoranze in quanto tali è indiscutibile e, in tale ambito, la rappresentanza delle popolazioni di minoranza non viene semplicemente dalla norma *“favorita”*, bensì *“garantita”* (*“2. Nelle istituzioni scolastiche nei cui bacini di utenza sono compresi i territori indicati dall'art. 3, è garantita la rappresentanza delle popolazioni di minoranza”*). Ed infatti, la legge provinciale sull'istruzione accoglie tale principio, individuando gli organi e i soggetti rappresentanti delle minoranze (es. art. 22, 39, 46 e segg., 52, L.P. 5/2006).

Analogamente, il comma 3 garantisce la rappresentanza delle popolazioni di minoranza all'interno del Consiglio delle Autonomie locali, individuando anche i rappresentanti (la questione è stata poi oggetto della L.P. 12/2014).

In definitiva, appare auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore riguardo al comma 1, al fine dell'individuazione degli organi collegiali e dei meccanismi di individuazione dei rappresentanti di minoranza.

7. Il funzionamento degli Istituti Culturali – le collaborazioni occasionali

Gli istituti ribadiscono ancora una volta la necessità di una maggiore semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria, favorendo così una più efficace e snella attività istituzionale. Trattandosi di Enti funzionali della provincia, gli stessi sono tenuti al rispetto degli adempimenti che sono pertinenti e adatti per gli Enti funzionali di grandi dimensioni sia finanziarie che organizzative, ma che costituiscono invece un eccessivo appesantimento per enti di dimensioni molto più contenute.

In particolare, viene segnalata una criticità nella procedura di ottenimento dei finanziamenti da parte della Regione. Come noto, la riforma del bilancio di cui al D.L.vo n. 118/2011 impone l'adozione di bilanci e piani di programmazione di validità triennale, a fronte di finanziamenti "accertati".

I trasferimenti della Regione sono rappresentati dalla quota di adesione e a progetto, in misura percentuale differenziata a seconda della valutazione della competente Commissione regionale.

I tempi di valutazione dei progetti (presentati entro la fine di novembre) e di conseguente finanziamento creano difficoltà nella programmazione e nella effettiva realizzazione delle iniziative, tanto che, a volte, gli enti non hanno certezza di finanziamento nemmeno alla fine del primo semestre dell'anno successivo alla presentazione della richiesta.

Tale situazione risulta ulteriormente aggravata dal fatto che, in base alla legge di bilancio, l'utilizzo di eventuale avanzo per l'attuazione di progetti programmati non risulta nel frattempo possibile sino all'approvazione dell'assestamento di bilancio.

Pertanto, i tempi con i quali vengono approvati i progetti e stanziati i finanziamenti costituiscono un problema per la certezza di finanziamento dei progetti e conseguentemente per la loro realizzazione, a cui si aggiunge l'ulteriore criticità dell'eccessiva burocratizzazione della procedura di rendicontazione dei progetti stessi. Una delle soluzioni suggerite dagli stessi Istituti potrebbe essere la dotazione di un *budget* ad inizio anno per attività culturale, in base a criteri da definire, al fine di consentire una adeguata programmazione, anche finanziaria, delle attività.

* * * * *

Problema comune ai tre istituti – e segnalato nella precedente relazione di questa Autorità a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 81/2015 - è quello legato alla possibilità di usufruire di collaboratori occasionali nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni. Trattasi di incarichi di collaborazione spesso necessari e fondamentali per la realizzazione dei progetti dell'istituto.

Con delibera n. 2263 di data 16.12.2016 la Giunta provinciale ha previsto la possibilità di conferimento (e rinnovo) dei contratti di collaborazione stipulati ai sensi dell'art. 39 *duodecies* L.P. n. 23/1990, anche in deroga al limite temporale di durata complessiva di 1.095 giorni per il soggetto affidatario (limite previsto dalla delibera della Giunta provinciale n. 2986 dd. 23.12.2010). Tuttavia, detti contratti non potranno prevedere prestazioni lavorative oltre la data del 28.02.2018 e non potranno avere durata superiore ad un anno. Per gli enti strumentali è stato, altresì, disposto in seguito l'obbligo di esternalizzazione dell'attività nell'ipotesi di mantenimento dell'interesse all'incarico ovvero l'obbligo di assumere unità lavorative per le medesime attività, a condizione che vi siano posti disponibili nell'organico ovvero, ancora, di allocare l'attività già svolta con incarico di collaborazione nell'ambito della struttura amministrativa esistente.

Il Dipartimento Organizzazione personale e affari generali della Provincia, nel formulare le linee interpretative per l'applicazione della normativa statale in tema di collaborazioni (art. 2 del D.L.vo n. 81/2015) ritiene che dalla lettura combinata del richiamato art. 2 D.L.vo n. 81/2015 e art. 39 *duodecies* L.P. n. 23/1990 possa

concludersi per l'ammissibilità per la pubblica amministrazione dei contratti di collaborazione, anche a far data dal 1.1.2017, a condizione della sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti: prestazione prevalentemente e non esclusivamente personale (almeno in parte mezzi strumentali propri); istantaneità (non ripetitività); auto-organizzazione (autonomia della prestazione).

Inoltre, sempre secondo il citato Dipartimento organizzazione del personale, per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza (art. 39 *sexies* L.P. n. 23/1990) non vi sarebbero problemi di coordinamento con la normativa statale.

8. Il Servizio minoranze linguistiche della P.A.T.

Con riferimento al **Servizio minoranze linguistiche** preme nuovamente ribadire, a seguito di numerose richieste in tal senso da parte dei soggetti interessati, la necessità di potenziamento del servizio e ciò in considerazione della complessità e importanza delle funzioni allo stesso affidate normativamente.

In particolare, il compito di promozione, impulso, coordinamento e sintesi che detto servizio è tenuto a svolgere richiederebbe un ampliamento della struttura, anche al fine di poter implementare l'azione di sostegno agli enti operanti nelle aree di minoranza, quali ad esempio, gli Istituti Culturali.

In tal senso, l'Autorità ribadisce la richiesta di un impegno della Provincia.

9. Convenzione Rai / P.A.T. per la diffusione in Trentino dei programmi "Sender Bozen"

Il tema è stato oggetto di attenzione in passato da parte dell'Autorità in considerazione del costo sostenuto dalla P.A.T. per la diffusione dei programmi in lingua minoritaria e gravante, all'epoca, interamente sul fondo delle minoranze linguistiche.

Va evidenziato che già in data 13.04.2015 era stata approvata, su parere conforme della Conferenza delle Minoranze, la convenzione con RAI Com S.p.A. per l'estensione in digitale terrestre della programmazione televisiva e radiofonica in lingua tedesca e ladina al territorio della Provincia di Trento, con scadenza al 30.06.2015 ed al costo di € 129.686 (Iva inclusa) incidente sul budget delle minoranze linguistiche.

Successivamente, l'onere finanziario, fino alla scadenza del 31.12.2016, è stato sostenuto dall'Ufficio Stampa della P.A.T., che ha gestito l'ultima fase transitoria della convenzione, la quale per l'anno 2017 verrà curata dal Dipartimento della Conoscenza.

CAPITOLO IV

Riflessioni sui possibili metodi di valutazione dell'efficacia e congruità delle azioni

Si tenta in questo capitolo di affrontare, sia bene in una fase preliminare e non esaustiva le incombenze, previste dall'art. 10, comma 7, lett. C) della L.P. n. 6/2008. L'Autorità *“vigila sulla destinazione delle risorse stanziare dagli enti pubblici a favore delle minoranze linguistiche e valuta l'efficacia e la congruità delle misure attuate dalle minoranze linguistiche con particolare riferimento a quanto previsto dall' art. 15 dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/ Südtirol”*, delineando un percorso possibile e suggerendo gli strumenti eventuali utili ad un approfondimento.

Il tema ha richiesto la collaborazione di soggetti esterni alla struttura amministrativa del Consiglio provinciale e specializzati in materia; in particolare le riflessioni che seguono sono state affrontate con la preziosa collaborazione del Dipartimento della Facoltà di Economia dell'Università di Trento ed in particolare dal professor Geremia Gios, che vogliamo pubblicamente ringraziare.

Tutto ciò non allo scopo di una mera rendicontazione contabile o per una valutazione della legittimità delle iniziative intraprese, ma al fine di individuare e garantire misure idonee *“a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quella mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni”*.

Si tratta quindi di una valutazione sull'efficacia delle politiche perseguite.

A questo fine, secondo i principi in materia, è necessario innanzitutto individuare le motivazioni di fondo che stanno alla base della tutela delle minoranze linguistiche. E', infatti, in funzione di tali obiettivi che possono essere valutate efficacia e continuità degli strumenti specifici adottati ed è solo definendo opportunatamente gli obiettivi che si possono individuare indicatori adeguati.

Parlando di temi culturali, sociali ed economici è necessario considerare una molteplicità di aspetti e indicatori che dovranno essere valutati in maniera congiunta.

Mancando esperienze precedenti in materia e considerate la complessità della materia e la numerosità delle iniziative messe in atto, le presenti note sono da considerare un primo contributo nel processo di valutazione.

Diverse iniziative inoltre non si esauriscono nell'anno in cui vengono svolte, ma durano nel tempo, a volte anche per periodi molto lunghi. Per rispondere in modo esaustivo è richiesta, pertanto, la messa in atto di apposite indagini su base pluriennale e la definizione a priori di un programma di monitoraggio.

Infine, l'attività di sostegno si concretizza in un numero molto elevato di iniziative singole, presentando dei problemi di efficacia nella ricerca di valutazioni costo/beneficio, in quanto il costo per l'individuazione e la raccolta di informazioni puntuali può risultare sproporzionato rispetto ai risultati ottenibili.

Si è quindi preferita la ricerca di un metodo di valutazione sintetica.

1. Motivazioni di ordine generale che possono giustificare l'intervento pubblico a favore delle minoranze linguistiche

In linea generale interventi specifici possono essere giustificati da motivazioni diverse. In particolare, in campo economico sono giustificabili alla luce dei cosiddetti "fallimenti di mercato", nel senso che il mercato è incapace di trattare e allocare questi beni in maniera efficiente.

Questo può succedere, ad esempio, quando si trattano beni pubblici o collettivi che comportano:

- a) non rivalità (o parziale rivalità) del consumo nel senso che la fruizione del bene da parte di un individuo non diminuisce la capacità del bene di soddisfare contemporaneamente altri consumatori;
- b) non esclusività (o parziale rivalità) del consumo, nel senso che i benefici che scaturiscono dall'esistenza del bene non ricadono solo su coloro che pagano per goderne, ma su tutti gli individui.

La salvaguardia delle minoranze linguistiche può essere vista come una modalità per preservare una "biodiversità" in campo culturale, al fine di aumentare la resilienza

dell'intera società, vale a dire la capacità di recuperare una situazione di equilibrio dopo averlo perso per shock esogeni.

Generalmente per quanto concerne gli aspetti culturali le motivazioni della salvaguardia delle lingue minoritarie fanno riferimento ai seguenti filoni di pensiero:

- giustificazioni naturaliste: il mantenimento della propria identità culturale è un bisogno naturale e irrinunciabile dell'uomo, anche sotto il profilo psicologico: prova ne sia che popoli appartenenti a epoche e civiltà diverse hanno sempre prodotto e tutelato beni dotati di un elevato significato simbolico;
- giustificazioni comunitarie: la tutela degli aspetti culturali rafforza l'identità collettiva di una comunità locale;
- giustificazioni liberali: per le quali in un'ottica di inclusione forte lo stato non deve limitarsi a tutelare la libertà individuale di scelta ma deve consentire, attraverso la formazione spontanea di opzioni praticabili dall'individuo, legate al contesto sociale di appartenenza, la condivisione collegiale di valori tesi a scongiurare l'anomia sociale;
- giustificazione di inclusione culturale: prevede la salvaguardia della libertà di espressione sia per il creatore sia per il fruitore di cultura; al creatore di cultura è consentita la più ampia autonomia decisionale nell'uso dei mezzi di produzione e di distribuzione

2. Possibili indicatori per valutare l'efficacia delle azioni dal punto di vista culturale, sociale ed economico

Va da sé che per ciascun settore (culturale, sociale, economico) previsto dalla normativa devono essere individuati indicatori specifici. Si ricorda ancora, che in questa prima fase possono essere date solo delle indicazioni di massima, prevedendo la messa in atto di un progetto particolareggiato di raccolta delle informazioni e predisposizione degli indici eventualmente per gli anni prossimi.

2.1 Relativamente agli indicatori utilizzabili nel contesto culturale e semplificando al massimo, si può osservare che il punto centrale è il mantenimento della "vitalità" della lingua in esame. A tal proposito nel 2003 l'UNESCO ha fatto elaborare, da un

gruppo di esperti, un documento che individua nove fattori che è necessario esaminare per valutare la vitalità di una determinata lingua e che possono essere così sintetizzati:

- trasmissione della lingua da una generazione all'altra;
- numero assoluto di parlanti;
- numero di parlanti in relazione alla popolazione totale di un gruppo;
- cambiamenti negli ambiti d'uso della lingua;
- risposta ai nuovi ambiti e ai mezzi di comunicazione;
- disponibilità di materiali per l'apprendimento e l'insegnamento della lingua;
- attitudine dei membri della comunità nei confronti della propria lingua;
- il tipo e la qualità della documentazione.

Ad ogni fattore vengono attribuiti dei punteggi la cui media può essere valutata sulla base di una scala che comprende sei gradi. E' così possibile una valutazione anche da parte di un ente esterno che si occupi del problema della valutazione della vitalità di un determinato linguaggio. Va da sé che nel caso specifico, relativamente ai compiti affidati all'Autorità per le minoranze linguistiche, come richiamati in premessa, non è tanto importante il grado che in un dato momento l'indicatore assume quanto, piuttosto, l'evoluzione dello stesso nel corso del tempo in relazione agli interventi che devono essere valutati.

Sulla base delle statistiche disponibili (fonte Servizio Statistica della PAT) si può affermare che la situazione relativamente alla efficacia impatto delle azioni fino ad ora perseguite può essere analizzata in relazione:

a) all'evoluzione della percentuale dei parlanti la lingua minoritaria sul totale della popolazione. In proposito, si può osservare che i risultati appaiono molto diversi nelle tre aree considerate: consolidamento del ladino in Val di Fassa, erosione della parlata locale in Val dei Mòcheni, mantenimento su basi ridotte a Luserna/Lusérn. Infatti, secondo i dati del Censimento 2011, alla data di rilevazione si sono dichiarati appartenenti alla popolazione di lingua ladina l'81,5% dei 9.923 residenti fassani, numero superiore a quello rilevabile al 2001. Per contro, relativamente al mòcheno sono

state censite 2.278 persone parlanti nel 2001, mentre nel 2011 il numero è sceso a 1.660. Infine, con riguardo al cimbri a Luserna-Lusérn tra il 2001 ed il 2011 la percentuale di parlanti sale lievemente dall'84,2% all'85%.

b) all'educazione bilingue. E' noto che nelle varie realtà internazionali interessate alla problematica sono numerosi i modelli che vedono coinvolti individui appartenenti a minoranze autoctone. Va da sé che il grado di successo del modello adottato è collegato non solo con il percorso formativo all'interno del quale la lingua risulta inserita, ma anche con l'interesse e le caratteristiche dei destinatari dell'istruzione;

c) al soddisfacimento dei complessi bisogni culturali che interessano le società moderne. Bisogni che possono essere, in via preliminare, classificati secondo tre principali categorie, vale a dire:

- 1) bisogni legati alla creazione in ambito culturale ed all'occupazione in tale settore;
- 2) bisogni legati a forme di aggregazione e attività culturali a livello non professionistico;
- 3) bisogni manifestati in modo passivo quali la partecipazione a manifestazioni culturali, ecc.

Relativamente a questi ultimi aspetti si evidenzia che, tenendo conto delle ridotte dimensioni delle comunità interessate, le risposte al punto c1) sono da considerare positive. A tal proposito, basta considerare le attività svolte nei tre territori considerati dalle organizzazioni culturali (Istituto ladino, mòcheno, cimbri, Centro di documentazione di Luserna/Lusérn) e confrontare le stesse con le attività culturali esistenti in aree analoghe per confermare la prima impressione. Infatti, se confrontiamo i tre territori sede delle minoranze (Val di Fassa, Val dei Mòcheni, Luserna/Lusérn) con quelli del Primiero, Tesino, Terragnolo si può vedere che nei primi si ha un'attività relativa al punto c1) più che doppia rispetto ai secondi.

Un'analisi preliminare consente di affermare che anche relativamente al punto c2) (associazioni culturali, cori, gruppi folcloristici, manifestazioni tradizionali) ed al punto

c3) (partecipazione a eventi culturali), ci si pone su livelli superiori a quelli riscontrabili in aree simili.

Tuttavia, una definizione quantitativa maggiormente articolata di questi aspetti richiede la predisposizione, all'interno di indagini usualmente condotte da parte del Servizio Statistica della PAT, di appositi piani di sovracampionamento. Allo stato attuale, infatti, la numerosità campionaria non garantisce rappresentatività se non a livello provinciale.

2.2 Relativamente al secondo aspetto, vale a dire la tutela e lo sviluppo sociale si può osservare che nel caso specifico si possa riferirsi al capitale sociale inteso come insieme di regole e comportamenti sociali (fiducia, reciprocità, senso civico, ecc.) che possono favorire il coordinamento delle azioni individuali (e il superamento dei dilemmi dell'azione collettiva). Capitale sociale che, come è noto, è quanto mai importante in una logica di sostenibilità in quanto favorisce la resilienza vale a dire la capacità di una determinata comunità di mantenere uno sviluppo nel tempo. Anche in questo caso, in prima approssimazione si può pensare ai seguenti indicatori:

- a) indicatori di partecipazione civile come l'incidenza dell'associazionismo;
- b) indicatori relativi alle reti sociali come quelli volti a misurare l'ampiezza delle reti amicali (ad esempio distribuzione della percentuale di persone di 14 anni e più che nelle ultime 4 settimane hanno prestato aiuto gratuito a persone non coabitanti e non nell'ambito di gruppi di volontariato e/o distribuzione della percentuale di persone di 14 anni e più che hanno amici su cui contare in caso di bisogno)
- c) indicatori relativi senso di appartenenza territoriale. Relativamente a questo aspetto, va osservato che annualmente viene condotta un'apposita indagine da parte del Servizio Statistica della PAT. Tuttavia, una valutazione adeguata della situazione nelle Comunità interessate da minoranze linguistiche può essere ottenuta solo predisponendo un apposito piano campionario.

2.3 Relativamente al terzo aspetto vale a dire quello economico si deve rilevare, in primo luogo, che senza la possibilità di addivenire ad una situazione economica adeguata tutti i tentativi volti a mantenere vitale la lingua ed a raggiungere obiettivi

sociali sono destinati a fallire. In effetti, superato il pericolo che l'identificarsi in una lingua minoritaria comporti il rischio dell'innescarsi di una spirale della marginalità, in conseguenza delle difficoltà di comunicazione con le comunità circostanti che tale situazione comporta, non per questo tutti i problemi sono risolti. E' necessario, infatti, creare le condizioni per poter avere un modello di sviluppo articolato e complesso, ancorato alle specificità territoriali e culturali e basato sulle risorse endogene. In questa ottica, la presenza di una lingua minoritaria diventa, a certe condizioni, un elemento identitario che può innescare processi di sviluppo endogeno. Ovviamente, anche in questo caso l'obiettivo non può essere quello di condurre una valutazione sul livello assoluto del benessere economico, quanto piuttosto della valutazione del miglioramento relativo, garantito dalle misure messe in atto e dell'efficienza in termini di costi benefici di tali misure. In tale logica, in prima approssimazione si propone di condurre una valutazione preliminare, utilizzando i seguenti indicatori:

a) efficienza della spesa: quota relativa al funzionamento degli organi rispetto al totale speso. Sulla base dei bilanci preventivi, le spese per il funzionamento degli organi appaiono inferiori al 20% del totale speso e, pertanto, si può ritenere vi sia una buona efficienza sotto questo aspetto;

b) efficacia dell'azione: costo per pagina giornale o rivista o ora di trasmissione in lingua minoritaria. Questo indicatore richiede la raccolta di informazioni specifiche per ogni singola iniziativa, e risulta pertanto necessario progettare apposite campagne di monitoraggio. Per tale motivo, quest'indagine potrà eventualmente essere prevista per gli anni prossimi;

c) impatto della spesa in termini di valore aggiunto ed occupazione. Al di là della spesa diretta, interessante risulta la valutazione dell'indotto cui questa può dar luogo. Si ricorda che una recente indagine relativa all'indotto di attività, beni e industrie culturali italiane ha evidenziato un impatto indiretto sull'indotto, che conta moltiplicatori pari a 2,49 per il valore aggiunto e 1,65 per gli addetti;

d) l'incidenza dell'attività sul rafforzamento del *brand* dell'area considerata. L'utilizzo del richiamo alla lingua minoritaria (rispettivamente ladino, mòcheno e cimbro) appare molto diverso nei tre ambiti considerati. Analizzando, per esempio, i siti di promozione turistica, si vede che il medesimo è scarso per i ladini, discreto per i mòcheni ed elevato per i cimbrici.

3. Linee d'azione per il futuro

Come esplicitato più sopra, le considerazioni esposte appaiono del tutto preliminari. In prospettiva, si ritengono necessari opportuni approfondimenti che richiedono sia la collaborazione del Servizio Statistica della P.A.T. al fine di attuare piani di campionamento, relativi ad indagini già in essere, che consentano di avere una rappresentazione adeguata relativa alle comunità di minoranza, sia la messa in atto di ricerche specifiche. Entrambe queste azioni potranno essere attuate, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse, nei prossimi anni.

APPENDICE

PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

Atti europei:

- Risoluzione del Parlamento europeo 11 settembre 2013, sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea - normativa richiamata nelle sue premesse.

Costituzione della Repubblica italiana: art. 3 e art. 6

Normativa statale:

- d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochèna e cimbra della provincia di Trento);
- legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);
- legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
- d.p.r. 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
- d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dalla origine etnica);

Normativa della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol:

- decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2006, n. 9/L (Approvazione nuovo "Regolamento di esecuzione delle disposizioni del testo unico approvato con d.P.Reg. 23 giugno 1997, n. 8/L, per la parte riguardante le norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche");

Normativa provinciale:

- legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'Istituto culturale ladino);

- legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto mòcheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento);
- legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 (Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo);
- legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003);
- legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006);
- legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (1)

(g.u. 20 novembre 1972, n. 301)

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

ESTRATTO

Titolo I

Costituzione della Regione "Trentino - Alto Adige" e delle province di Trento e di Bolzano

Capo I

Disposizioni generali

Art. 2

Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali (3).

Capo II

Funzioni della regione (6)

Art. 4

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie (6):

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (7);
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale (8);
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari (9);
- 6) servizi antincendi (10);
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri (11);
- 8) ordinamento delle camere di commercio (12);
- 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative (13);
- 10) contributi di migioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale (14).

Capo III

Funzioni delle province (20)

Art. 8

Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie ⁽²¹⁾:

- 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto ⁽²²⁾;
- 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano ⁽²³⁾;
- 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive ⁽²⁴⁾;
- 5) urbanistica e piani regolatori ⁽²⁵⁾;
- 6) tutela del paesaggio ⁽²⁶⁾;
- 7) usi civici ⁽²⁷⁾;
- 8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini ⁽²⁸⁾;
- 9) artigianato ⁽²⁹⁾;
- 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici ⁽³⁰⁾;
- 11) porti lacuali;
- 12) fiere e mercati;
- 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche ⁽³¹⁾;
- 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere ⁽³²⁾;
- 15) caccia e pesca ⁽³³⁾;
- 16) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna ⁽³⁴⁾;
- 17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale ⁽³⁵⁾;
- 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia ⁽³⁶⁾;
- 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali ⁽³⁷⁾;
- 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci ⁽³⁸⁾;
- 21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica ⁽³⁹⁾;
- 22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
- 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
- 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
- 25) assistenza e beneficenza pubblica ⁽⁴⁰⁾;
- 26) scuola materna;
- 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa ⁽⁴¹⁾;
- 28) edilizia scolastica;
- 29) addestramento e formazione professionale ⁽⁴²⁾.

Art. 15

Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo

Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni ⁽⁵⁵⁾.

Titolo II *Organi della regione e delle province*

Capo I *Organi della regione*

Art. 30

Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti e i segretari.

Il presidente e i vice presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice presidenti del Consiglio regionale, il consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente o dei nuovi vice presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice presidenti coadiuvano il presidente, il quale sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento ⁽⁶⁸⁾.

Art. 36

La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione, che la presiede, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.

Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti ⁽⁷²⁾.

Capo II

Organi della provincia

Art. 48

Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica ⁽⁸²⁾.

Titolo IX

Organi giurisdizionali

Art. 92

Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.

Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale ⁽¹¹⁹⁾.

Titolo XI

Uso della lingua tedesca e del ladino

Art. 102

Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca ⁽¹²⁵⁾.

NOTE

- (1) Questo testo unico, che raccoglie e coordina le disposizioni della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, della l. 31 dicembre 1962, n. 1777 (g.u. 12 gennaio 1963, n. 10), della l. cost. 10 novembre 1971, n. 1 e della l. cost. 23 febbraio 1972, n. 1, è stato modificato dalla l. cost. 12 aprile 1989, n. 3 (g.u. 14 aprile 1989, n. 87), dalla l. 30 novembre 1989, n. 386, dalla l. cost. 23 settembre 1993, n. 2 (g.u. 25 settembre 1993, n. 226), dalla l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dalla l. 23 dicembre 2009, n. 191, dalla l. 27 dicembre 2013, n. 147 e dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190. In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 438. L'art. 116 della Costituzione, come sostituito dall'art. 2 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248), ha richiamato la regione usando la denominazione "Trentino - Alto Adige/Südtirol".
- (3) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 28 dicembre 1970, n. 192 e 19 febbraio 1976, n. 34.
- (5) L'attribuzione di competenze legislative alla regione dev'essere riletta in seguito alla sostituzione dell'art. 117 della Costituzione da parte dell'art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248), dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".
- (6) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 26 giugno 1956, n. 6, 18 maggio 1960, n. 32, 15 giugno 1960, n. 40, 22 dicembre 1961, n. 68, 19 aprile 1962, n. 37, 14 luglio 1971, n. 172, 1 marzo 1972, n. 37, 22 luglio 1976, n. 182, 18 ottobre 1983, n. 312, 15 maggio 1987, n. 167, 28 luglio 1987, n. 289, 28 aprile 1989, n. 242, 16 luglio 1991, n. 349, 31 maggio 2001, n. 170, 24 luglio 2012, n. 207 e l'ordinanza 23 dicembre 1998, n. 436.
- (7) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 5 maggio 1959, n. 23, 10 giugno 1966, n. 60, 21 maggio 1975, n. 114 e 31 marzo 2006, n. 132.
- (8) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 19 dicembre 1966, n. 118, 10 febbraio 1969, n. 13 e 29 aprile 1971, n. 92.
- (9) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 16 giugno 1988, n. 646.
- (10) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 28 dicembre 1971, n. 208.
- (11) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 5 novembre 1984, n. 245, 7 aprile 1987, n. 107, 25 luglio 1995, n. 373 e 23 febbraio 2007, n. 50.
- (12) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 1 aprile 1982, n. 65.
- (13) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 30 dicembre 1958, n. 80 e 1 luglio 1986, n. 166.
- (14) Articolo così modificato dall'art. 6 della l. cost. 23 settembre 1993, n. 2 (g.u. 25 settembre 1993, n. 226) e dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Relativamente al n. 10 vedi la sentenza della corte costituzionale 6 febbraio 1969, n. 7 e l'art. 3, secondo comma del d.p.r. 28 marzo 1975, n. 473.
- (20) L'attribuzione di competenze legislative alle province dev'essere riletta in seguito alla sostituzione dell'art. 117 della Costituzione da parte dell'art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248), dato che l'art. 10 di quest'ultima legge ha esteso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le parti della legge che "prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".
- (21) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 10 giugno 1988, n. 633 e 9 marzo 1989, n. 102.
- (22) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 8 gennaio 1991, n. 32 e 24 ottobre 2001, n. 340.
- (23) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 2 aprile 1964, n. 28.
- (24) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 11 luglio 1961, n. 46, 15 luglio 1985, n. 207, 14 aprile 1988, n. 450, 12 febbraio 1996, n. 29 e 15 ottobre 2003, n. 312.
- (25) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 29 aprile 1971, n. 92 e 27 ottobre 1988, n. 999.
- (26) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 22 luglio 2009, n. 226.
- (27) In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 8 giugno 1963, n. 87.
- (28) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 25 giugno 1956, n. 4 e 1 marzo 1972, n. 35.
- (29) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 14 luglio 1988, n. 796 e 19 dicembre 2006, n. 423.
- (30) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 13 novembre 1985, n. 287 e 25 febbraio 1988, n. 217.
- (31) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 10 febbraio 1969, n. 13, 28

dicembre 1971, n. 208, 15 ottobre 2003, n. 312, 1 aprile 2011, n. 109 e 11 giugno 2014, n. 169. (32) In materia vedi le sentenze della corte costituzionale 12 maggio 1988, n. 532, 27 dicembre 1991, n. 482, 7 aprile 2011, n. 112 e 20 giugno 2013, n. 145.

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 1993, n. 592

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento (1)

(G.U. 16 febbraio 1994, n. 38)

Art. 01

Finalità

1. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la Regione, la Provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento. La provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia.

2. Le finalità di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarötz, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti (2).

Art. 1

Uso della lingua ladina

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facoltà di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle località ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette località. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le forze armate e le forze di polizia.

2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.

3. Nelle località ladine gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identità sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.

4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina.

4 bis. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la regione e la provincia di Trento curano la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse

delle popolazioni ladina, mochena e cimbra nelle rispettive lingue, e, per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra, in caso di non traducibilità, nella lingua di riferimento. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana ⁽³⁾.

Art. 1 bis

Uso della lingua ladina, mochena e cimbra nei procedimenti davanti al giudice di pace

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori dei comuni di cui all'articolo 5 e all'articolo 01 è consentito l'uso rispettivamente della lingua ladina, mochena e cimbra.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

3. Negli uffici di cui al comma 1 le comunicazioni rivolte al pubblico e le indicazioni sono redatte anche in lingua ladina, mochena e cimbra.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, se non è possibile usare le lingue mochena e cimbra si utilizza la lingua di riferimento.

5. La regione, nell'ambito della propria competenza, assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti per l'attuazione della finalità di cui al comma 1.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano anche all'ufficio del giudice di pace avente competenza territoriale per i comuni di cui all'articolo 5 ⁽⁴⁾.

Art. 2

Scuola

1. Nelle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, così come individuate dall'articolo 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia d'insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e successive modifiche. Il ladino può altresì essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici.

2. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle località ladine che hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole diverse da quelle delle località ladine sono esonerati, a richiesta, dall'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

3. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale - direttivo e docente - della Provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina.

4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle località ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.

4 bis. Nelle scuole materne situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A tal fine la legge provinciale prevede che nelle predette scuole, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità è riconosciuta precedenza assoluta al personale insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbia dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina, da accertarsi secondo le modalità stabilite dalla medesima legge provinciale.

5. Le finalità di tutela della lingua e della cultura ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla Provincia anche nell'ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi ⁽⁵⁾.

Art. 2 bis

Accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina, mochena e cimbra

1. Con legge provinciale sono stabiliti criteri e modalità di accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina di cui agli articoli 2, 3 e 3 bis, nonché della lingua mochena e di quella cimbra.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le modalità di accertamento della lingua e della cultura ladina previste dalle norme abrogate ⁽⁶⁾.

Art. 3

Uffici pubblici

1. Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento è assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina.

2. *omissis*

3. *omissis*

4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua ladina hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine nonché dagli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 1, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1 ⁽⁷⁾.

Art. 3 bis

Concessionari di pubblici servizi

1. Gli enti e le società comunque denominati e strutturati, che abbiano sede, proprie strutture o dipendenze nelle località ladine di cui all'articolo 5 e che svolgano servizi pubblici che al 1° gennaio 1993 erano esercitati da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assicurano la precedenza assoluta per l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso le strutture o le dipendenze ubicate nelle medesime località ladine a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne abbiano fatto specifica richiesta e abbiano dimostrato la conoscenza della lingua ladina nei modi prescritti.

2. Gli enti e le società di cui al comma 1, in occasione di assunzioni di personale, individuano il fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze ubicate nelle località di cui all'articolo 5, non soddisfatte con le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 1. Per la copertura delle carenze così individuate i medesimi enti e società assicurano precedenza assoluta per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili nell'anno, effettuate per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, risultino iscritti presso l'ufficio di collocamento avente competenza territoriale sulle predette località ladine ed ivi abbiano fatto constatare preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua ladina accertata nei modi prescritti ⁽⁸⁾.

Art. 3 ter

Ripristino dei cognomi in forma originaria

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladina, mochena e cimbra e residenti in provincia di Trento, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in

vigore della presente disposizione o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome nella lingua di appartenenza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al commissario del governo, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il commissario del governo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il commissario del governo può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al ministro competente, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti ⁽⁹⁾.

Art. 3 quater

Interventi di promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra a mezzo di trasmissioni radiotelevisive

1. Il Ministero delle comunicazioni, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con la provincia di Trento, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della competente commissione parlamentare, assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento.

2. Per le trasmissioni e i programmi in lingua ladina sono di norma utilizzate le strutture e le attività realizzate nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Per le stesse finalità la provincia può stipulare appositi accordi con le emittenti locali.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 può essere prevista anche la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea ⁽¹⁰⁾.

Art. 4

Censimenti

1. Nei censimenti generali della popolazione italiana è rilevata, sulla base di apposite dichiarazioni degli interessati, la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina residenti nella provincia di Trento.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, nell'ambito del programma statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, viene inserita apposita rilevazione della consistenza dei cittadini di lingua ladina residenti nelle località ladine della provincia di Trento, da effettuarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.

Art. 5

Individuazione delle località ladine

1. Ai fini del presente decreto sono località ladine i comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich ⁽¹¹⁾.

Art. 5 bis
Disposizioni finali

1. Si applicano nella provincia di Trento le norme di tutela delle minoranze previste dalla legge 15 dicembre 1992, n. 482, in quanto più favorevoli rispetto alle norme vigenti nella medesima provincia ⁽¹²⁾.

NOTE

- (1) Titolo così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321.
- (2) Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321, e così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.
- (3) Articolo così modificato dall'art. 2 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261 e dall'art. 1 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 178.
- (4) Articolo aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.
- (5) Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321, modificato dall'art. 1 del d.lgs. 8 settembre 1999, n. 344 e dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2010, n. 262.
- (6) Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2010, n. 262.
- (7) Articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321 e dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2010, n. 262.
- (8) Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321 (per una disposizione transitoria connessa all'inserimento vedi lo stesso art. 4, comma 2) e così modificato dall'art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2010, n. 262.
- (9) Articolo aggiunto dall'art. 4 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.
- (10) Articolo aggiunto dall'art. 5 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.
- (11) Comma così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 321.
- (12) Articolo aggiunto dall'art. 6 del d.lgs. 22 maggio 2001, n. 261.

LEGGE PROVINCIALE SULLE MINORANZE LINGUISTICHE 2008

Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (1)

Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali

(b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1)

Titolo I *Principi e disposizioni comuni*

Capo I *Principi e definizioni*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale e di tutela delle minoranze contenuti nella Costituzione, nello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e nelle relative norme di attuazione, nonché nel diritto nazionale, comunitario e internazionale, promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle identità, in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche, delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra le quali costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'intera comunità provinciale.

2. La Provincia assicura altresì la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mòchena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.

Art. 2 *Minoranze linguistiche locali*

1. Le popolazioni ladina, mòchena e cimbra costituiscono gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle relative norme di attuazione.

2. Il ladino, il mòcheno e il cimbro costituiscono la lingua propria delle popolazioni insediate nei rispettivi territori.

3. Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, la lingua ladina si esprime nelle varietà locali storicamente usate dalle popolazioni in esso insediate e nella sua forma scritta codificata come lingua comune, le quali costituiscono parte integrante del sistema linguistico ladino dolomitico e partecipano al processo della sua standardizzazione.

4. Per le popolazioni mòchena e cimbra la lingua tedesca costituisce la lingua di riferimento, la cui conoscenza e uso sono parimenti promossi da questa legge.

Art. 3 *Determinazioni territoriali*

1. Il territorio dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga e Vigo di Fassa - Vich costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione ladina, parte della comunità ladina dolomitica.

2. Il territorio dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait e Palù del Fersina

- Palai en Bernstol costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione mòchena.

3. Il territorio del comune di Luserna - Lusérn costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione cimbra.

4. Le determinazioni territoriali di cui ai commi 1, 2 e 3 non costituiscono limite per le attività e gli interventi idonei alla salvaguardia e alla promozione delle culture e delle lingue delle popolazioni di minoranza linguistica ivi individuate, svolti da singoli o associazioni, anche se aventi rispettivamente residenza o sede legale al di fuori di queste determinazioni territoriali.

Art. 4

Diritti dei cittadini di minoranza linguistica

1. All'interno dei territori indicati dall'articolo 3 tutti i cittadini hanno diritto di conoscere la lingua propria della rispettiva comunità e di utilizzarla sia oralmente che per iscritto in tutti i rapporti e le occasioni della vita sociale, economica ed amministrativa senza subire discriminazioni.

2. I medesimi cittadini hanno diritto di apprendere la lingua propria della rispettiva comunità e di avere in quella lingua una adeguata formazione.

3. Le comunità di minoranza linguistica assumono la responsabilità e il dovere di garantire le condizioni per la promozione della lingua propria e per l'esercizio dei diritti dei propri cittadini.

4. Questa legge tutela i diritti dei cittadini e delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra e disciplina l'uso della lingua propria di tali popolazioni.

Art. 5

Rilevamento della situazione delle popolazioni di minoranza

1. La Provincia promuove, su tutto il proprio territorio e nel rispetto delle norme statali in materia di statistica, il rilevamento della consistenza numerica, della dislocazione territoriale e della situazione sociolinguistica delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra, anche ai fini di valutare e migliorare l'efficacia delle politiche di tutela, di valorizzazione e di sviluppo delle popolazioni medesime.

Capo II

Competenze e responsabilità

Art. 6

Obiettivi

1. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), di seguito denominate "comunità", pongono in essere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni possibile azione e strumento per la concreta realizzazione dei principi richiamati dall'articolo 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, adeguatezza, differenziazione, democrazia e partecipazione.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia promuove in particolare presso la comunità trentina la conoscenza e il rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra.

Art. 7

Autonomia istituzionale e organizzativa

1. La Provincia, al fine di tutelare e valorizzare l'identità delle popolazioni di minoranza e di favorirne uno sviluppo anche sociale rispettoso delle relative peculiarità, promuove ogni forma possibile di autonomia istituzionale e organizzativa e di decentramento amministrativo in favore delle popolazioni stesse.

2. A tal fine la Provincia riconosce il Comun general de Fascia quale soggetto rappresentante la popolazione ladina, i comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait e Palù del Fersina - Palai en Bersntol attraverso il consiglio mòcheno costituito fra gli stessi quale soggetto rappresentante la popolazione mòchena, e il Comune di Luserna - Lusérn quale soggetto rappresentante la popolazione cimbra.

Art. 8

Rappresentanza delle minoranze

1. Le norme sulla composizione degli organi collegiali della Provincia e degli enti pubblici e privati istituiti e disciplinati dalla legge provinciale, competenti per i territori indicati dall'articolo 3, favoriscono la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.

2. Nelle istituzioni scolastiche nei cui bacini di utenza sono compresi i territori indicati dall'articolo 3 è garantita la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.

3. Nel Consiglio delle autonomie locali, le popolazioni di minoranza sono rappresentate dal Presidente del Comun general de Fascia, dal presidente del consiglio mòcheno e dal Sindaco del Comune di Luserna - Lusérn.

Capo III

Istituzioni delle minoranze

Art. 9

Conferenza delle minoranze

1. La conferenza delle minoranze costituisce l'organismo per la concertazione delle politiche per le popolazioni di minoranza linguistica ed è composta da:

- a) il Presidente della Provincia che la presiede;
- b) i membri della Giunta provinciale;
- c) il consigliere provinciale ladino eletto secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera g), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia);
- d) il Presidente del Comun general de Fascia;
- e) i presidenti delle comunità che comprendono i territori di insediamento delle popolazioni mòchena e cimbra;
- f) i sindaci dei comuni di cui all'articolo 3;
- g) i rappresentanti degli istituti culturali ladino, mòcheno e cimbro;
- h) il sorastant de la scola ladina;
- i) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative che operano nei territori mòcheno e cimbro;
- j) il president de l'Union di ladins de Fascia;
- k) il president dla Union generela di ladins dla Dolomites.

2. La conferenza delle minoranze svolge le seguenti funzioni:

- a) definisce le linee programmatiche per le politiche in materia di tutela e promozione delle minoranze verificando lo stato di attuazione della normativa di settore anche al fine dell'individuazione di nuovi interventi;
- b) esprime parere obbligatorio sul programma degli interventi per l'editoria e l'informazione nonché sulle convenzioni e sugli accordi di cui all'articolo 23 e parere obbligatorio e vincolante sulla suddivisione del fondo provinciale per le minoranze; si prescinde da tali pareri se non forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta;

c) esprime l'intesa sull'oggetto e sulle modalità delle rilevazioni statistiche di cui all'articolo 5⁽²⁾.

3. La conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Provincia.

4. Le modalità di funzionamento della conferenza sono stabilite da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte dal servizio provinciale per la promozione delle minoranze linguistiche locali.

Art. 10

Autorità per le minoranze linguistiche

1. È istituita presso il Consiglio provinciale l'autorità per le minoranze linguistiche, di seguito denominata "autorità", la quale opera in piena autonomia e indipendenza.

2. L'autorità è un organo collegiale costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti dell'autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza giuridica, sociale, culturale; durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati. Tra i componenti nominati dal Consiglio, il Presidente del Consiglio provinciale nomina di concerto con il presidente della conferenza delle minoranze il presidente dell'autorità.

3. La carica di componente dell'autorità è incompatibile con le seguenti cariche o posizioni:

a) presidente della Regione o della Provincia, assessore o consigliere regionale o provinciale;

b) sindaco, assessore o consigliere comunale;

c) presidente, amministratore, componente di organi di enti pubblici anche non economici, di fondazioni o di società a prevalente capitale pubblico nominati dalla Regione, dalla Provincia o dai comuni;

d) dipendente della Provincia, del Consiglio provinciale, della Regione, del Consiglio regionale, di comuni, comprensori o comunità aventi sede in Trentino.

4. Il componente, per il quale esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dal comma 3, decade dalla carica qualora, entro trenta giorni, non rassegni le dimissioni dalla carica o dalla posizione incompatibile o non sia collocato in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio provinciale.

5. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente dell'autorità il Consiglio provinciale, preso atto della cessazione dalla carica, nomina il nuovo componente nella prima seduta utile, con le modalità stabilite dal comma 2. Il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza dell'autorità e può essere riconfermato una sola volta.

6. Al presidente dell'autorità spetta un'indennità di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale in misura non superiore al 40 per cento dell'indennità attribuibile al presidente dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi dell'articolo 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia). Agli altri due componenti spetta un'indennità di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di presidenza in misura non superiore al 50 per cento dell'indennità attribuita al presidente dell'autorità. Ai componenti dell'autorità spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'espletamento del loro incarico, in misura pari a quello dei consiglieri provinciali.

7. L'autorità:

a) esercita poteri di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la corretta attuazione della normativa in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;

b) svolge attività consultiva e di segnalazione alla Giunta provinciale, al Comune general de Fascia e ai comuni di cui all'articolo 3 nonché alle relative comunità anche ai fini della

definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa internazionale, comunitaria, statale, regionale e provinciale in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

c) vigila sulla destinazione delle risorse stanziare dagli enti pubblici a favore delle minoranze linguistiche e valuta l'efficacia e la congruità delle misure attuate a sostegno delle minoranze linguistiche con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol;

d) esprime un parere al difensore civico relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri enti a ordinamento provinciale o istituiti da leggi provinciali, dei concessionari di pubblici servizi, nonché degli altri enti convenzionati con il difensore civico, che incidono su posizioni giuridiche connesse con la tutela o la promozione delle minoranze linguistiche; il parere è reso su richiesta del difensore civico nel termine di quindici giorni dalla richiesta stessa;

e) presenta annualmente al Consiglio provinciale una apposita relazione sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e la tutela delle popolazioni di minoranza; la relazione può contenere proposte in materia ed evidenzia gli elementi di criticità in ordine all'efficacia delle misure di tutela e promozione delle lingue di minoranza.

8. Su proposta del Presidente del Consiglio provinciale, sentito il presidente dell'autorità, l'ufficio di presidenza del Consiglio individua il personale di supporto dell'autorità, che è posto alle sue dipendenze.

9. Nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale sono inserite apposite voci per l'attività e le funzioni dell'autorità. L'autorità gestisce autonomamente le disponibilità assegnate. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità ⁽³⁾.

Art. 11

Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali

1. Il servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali è incardinato presso il dipartimento affari e relazioni istituzionali e svolge i seguenti compiti e funzioni:

a) cura i provvedimenti di competenza della Provincia in materia di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza, ivi compreso il monitoraggio dei relativi interventi, oltreché i rapporti con gli istituti culturali per le popolazioni di minoranza;

b) coordina e dà impulso all'attività dei competenti servizi interessati in ordine all'attuazione dei principi e delle norme riguardanti la salvaguardia e la promozione delle popolazioni di minoranza, anche promuovendone la conoscenza in particolare da parte della comunità trentina;

c) assicura assistenza e consulenza agli enti locali, agli istituti culturali e ad altri enti pubblici in merito all'attuazione delle norme in materia di salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche locali;

d) cura la raccolta sistematica degli atti normativi comunitari, statali, regionali e provinciali, nonché le pronunce giurisprudenziali e i contributi dottrinari inerenti la materia della salvaguardia e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica e ne cura la traduzione nelle rispettive lingue o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in tedesco;

e) raccoglie le istanze e le segnalazioni provenienti dalle comunità minoritarie in ordine alle problematiche relative alla loro salvaguardia e valorizzazione e si attiva per la risoluzione delle stesse;

f) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa, dello Stato, della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, della Provincia autonoma di Bolzano e di altre regioni ove risiedono le popolazioni di minoranza; cura altresì i rapporti con le istituzioni internazionali e con le autorità indipendenti che si interessano alla salvaguardia delle popolazioni di minoranza;

g) svolge le funzioni di segreteria della conferenza delle minoranze.

Istituti culturali

Art. 12

Istituti culturali per le popolazioni di minoranza

1. L'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn", l'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut e l'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn, enti strumentali della Provincia ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, curano, in conformità ai rispettivi statuti, la promozione e la tutela della lingua e della cultura delle rispettive popolazioni di minoranza.

2. Gli atti di indirizzo e direttiva emanati dalla Giunta provinciale nei confronti degli istituti di cui al comma 1 tengono conto delle specifiche finalità di tutela delle minoranze linguistiche e producono efficacia nei confronti degli istituti decorsi trenta giorni dalla loro emanazione; entro tale termine, il Comun general de Fascia per l'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn", il consiglio mòcheno per l'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut e il Comune di Luserna - Lusérn per l'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn possono presentare alla Giunta provinciale osservazioni e proposte.

Art. 13

Statuti

1. Ferme restando le finalità stabilite dalle leggi provinciali 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'Istituto culturale ladino), e 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento), gli istituti disciplinano la propria organizzazione e il funzionamento con i rispettivi statuti, i quali corrispondono agli atti organizzativi previsti per gli enti strumentali della Provincia.

1 bis. Lo statuto di ciascun istituto prevede che il controllo sulla gestione finanziaria dell'istituto sia effettuato da un revisore dei conti nominato dalla Giunta provinciale. Questo comma si applica a decorrere dalla scadenza del collegio dei revisori dei conti in carica alla data della sua entrata in vigore; entro novanta giorni da questa data gli istituti adeguano i loro statuti.

2. Gli statuti sono adottati dal consiglio di amministrazione di ciascun istituto a maggioranza assoluta dei componenti d'intesa con l'organo di rappresentanza istituzionale della rispettiva popolazione di minoranza e sono approvati dalla Giunta provinciale; con la medesima procedura sono adottate e approvate le modifiche allo statuto. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione (⁴).

Art. 14

Norme linguistiche e di grafia

1. Gli istituti culturali di ciascuna popolazione di minoranza costituiscono le autorità scientifiche di cui si avvalgono gli enti pubblici al fine di stabilire e aggiornare le regole e le norme linguistiche e di grafia atte ad assumere valore di ufficialità, ivi compresi i toponimi, anche per favorire il processo di standardizzazione linguistica.

Capo V

Rapporti interistituzionali

Art. 15

Accordi e intese di cooperazione

1. Nelle materie di loro competenza, il Comun general de Fascia, i comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e il Comune di Luserna - Lusérn possono stipulare accordi ed intese con collettività o autorità locali per finalità di interesse comune, anche prevedendo, laddove consentito, la costituzione di

organismi ed altri soggetti comuni di diritto pubblico o privato.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2006 la Provincia promuove accordi e intese anche ai fini di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica.

Titolo II

Tutela e promozione della lingua

Capo I

Uso, apprendimento e accertamento della lingua

Art. 16

Uso della lingua propria della minoranza

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche, con gli uffici della Provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale, siti nei territori di cui all'articolo 3, o che svolgono funzioni prevalentemente nell'interesse delle popolazioni di minoranza anche se siti al di fuori delle suddette località; i medesimi diritti sono garantiti nei rapporti con le società, anche se site al di fuori delle stesse località, che svolgono servizi in concessione per la parte di attività riferita al territorio dei medesimi comuni.

2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata nella lingua della minoranza, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in detta lingua, o per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, e nella lingua della minoranza.

3. Nei territori di cui all'articolo 3, gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione sono redatti in lingua italiana seguita dal testo nella lingua della minoranza.

4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali dei territori di cui all'articolo 3, i membri di tali organi possono usare la lingua della minoranza negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che nella lingua della minoranza.

5. La Provincia cura la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra nelle rispettive lingue, o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in lingua tedesca. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana.

6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, nei territori di cui all'articolo 3, le indicazioni, le segnaletiche, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico dagli uffici e dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatte nella lingua della minoranza e in quella italiana. La Provincia inoltre promuove la realizzazione e l'esposizione di insegne informative bilingui da parte di privati.

Art. 17

Apprendimento della lingua della minoranza

1. Al fine di rendere effettivi i diritti linguistici e le responsabilità di cui all'articolo 4, le istituzioni scolastiche al servizio dei territori nei quali sono insediate minoranze linguistiche garantiscono l'insegnamento delle lingue e delle culture proprie delle comunità di minoranza, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), assicurando la rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno inserimento degli alunni appartenenti alle popolazioni di

minoranza.

2. Le medesime istituzioni scolastiche, in collaborazione con la Provincia, con gli istituti di cui all'articolo 12 e con gli enti locali dei territori di cui all'articolo 3, curano l'alfabetizzazione nella lingua delle minoranze degli adulti e dei soggetti che non hanno avuto un'adeguata istruzione in tale lingua, attraverso appositi percorsi di formazione permanente.

Art. 18

Accertamento della conoscenza della lingua della minoranza

1. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), quest'articolo disciplina l'accertamento della conoscenza delle lingue e delle culture ladina, mochena e cimbra.

2. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina è effettuato dal Comun general de Fascia, che rilascia l'attestato di conoscenza. Il Comun general de Fascia si avvale di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dalla scola ladina de Fascia prevista dall'articolo 47 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e uno dall'Istituto culturale ladino.

3. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena è effettuato dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, che rilascia l'attestato di conoscenza. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol si avvale di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall'Istituto culturale mocheno e uno dalla Provincia.

4. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura cimbra è effettuato dalla Magnifica Comunità degli altipiani cimbri, che rilascia l'attestato di conoscenza. La Magnifica Comunità degli altipiani cimbri si avvale di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall'Istituto culturale cimbro e uno dalla Provincia.

5. Per l'insegnamento delle lingue mochena e cimbra nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, nonché nelle scuole facenti parte di un'istituzione scolastica e formativa situate in un comune mocheno o nel comune cimbro, individuati dall'articolo 01, comma 2, del decreto legislativo n. 592 del 1993, è accertata anche la conoscenza della lingua di riferimento. A tal fine la commissione è integrata da un esperto della lingua tedesca, designato dalla Provincia.

6. L'accertamento previsto dai commi 2, 3 e 4 è svolto almeno una volta all'anno; la valutazione del livello di competenza individuale è svolta sulla base del quadro comune di riferimento europeo (QCER) raccomandato dal Consiglio d'Europa. La Provincia cura la tenuta di un elenco delle persone in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua minoritaria.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento e la valutazione della conoscenza della lingua e della cultura minoritaria, il modello di attestato nonché le modalità di prima applicazione anche in relazione ai procedimenti di accertamento non ancora conclusi, sentita la conferenza delle minoranze e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale; fino alla data di efficacia di questo provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di quest'articolo ⁽⁵⁾.

Capo II

Toponomastica

Art. 19

Repertori dei toponimi

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e dalle relative norme di attuazione, la Provincia, il Comun general de

Fascia, i comuni, le comunità e gli enti ad ordinamento provinciale garantiscono il rispetto della toponomastica ladina, mòchena e cimbra.

2. Per ciascuna comunità di minoranza linguistica della provincia di Trento è costituito un repertorio dei toponimi, che rappresenta lo strumento ufficiale per la corretta denominazione dei territori cui si riferisce. Il repertorio dei toponimi è approvato ed aggiornato sentita la rispettiva commissione toponomastica.

3. Il repertorio dei toponimi è distinto per comuni e per comuni catastali, comprende per le singole località la denominazione in lingua minoritaria e la corrispondente denominazione in lingua diversa da quella di minoranza della quale si renda opportuno il mantenimento in quanto diffusamente conosciuta a livello nazionale o internazionale.

4. I repertori sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono parte del dizionario toponomastico trentino di cui alla legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica).

5. Gli enti di cui al comma 1 adeguano la toponomastica di loro competenza ai contenuti del relativo repertorio.

6. Fatte salve le denominazioni dei comuni, le indicazioni e le segnalazioni relative a località e toponimi di minoranza sono di regola espresse nella sola denominazione ladina, mòchena o cimbra. Possono essere redatte anche nel corrispondente nome italiano, se questo è registrato nel rispettivo repertorio dei toponimi, con pari dignità grafica.

7. Nei territori delle popolazioni di minoranza, le indicazioni stradali riportano le denominazioni nella lingua minoritaria e in italiano con pari dignità grafica.

Art. 20

Denominazione delle frazioni, strade, piazze ed edifici pubblici

1. La denominazione di nuove frazioni o la modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni di cui all'articolo 3 avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 7 della legge provinciale n. 16 del 1987.

2. A questo fine, sulle domande relative alla comunità ladina delibera il Comun general de Fascia sentito il parere della commissione toponomastica ladina; sulle domande relative alla comunità mòchena e alla comunità cimbra delibera la Giunta provinciale sentito il parere rispettivamente della commissione toponomastica mòchena o di quella cimbra.

3. Se la domanda è accolta, la denominazione è fissata con decreto rispettivamente del Presidente del Comun general de Fascia o del Presidente della Provincia, ed ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici sono soggette per la comunità ladina all'approvazione del Comun general de Fascia, sentito il parere della commissione toponomastica ladina; per le comunità mòchena e cimbra all'approvazione della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione toponomastica rispettivamente mòchena o cimbra.

5. Nessuna strada o piazza pubblica, nessun edificio pubblico, monumento, lapide o altro ricordo permanente situato in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, salvo deroga che può essere concessa in casi eccezionali e per persone particolarmente benemerite. Questa disposizione non si applica ai monumenti, lapidi e ricordi situati nei cimiteri né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.

Art. 21

Cartografia del territorio provinciale

1. Il corredo toponomastico della cartografia del territorio provinciale di cui alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 5 (Formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale), riporta i toponimi dei territori delle popolazioni di minoranza secondo le risultanze del relativo repertorio. In mancanza del repertorio si fa riferimento alle ricerche effettuate dai rispettivi istituti culturali per la formazione del repertorio medesimo o del

dizionario toponomastico trentino.

2. La cartografia dei territori delle popolazioni di minoranza e i relativi atti di competenza degli enti di cui all'articolo 6 si adeguano ai repertori dei toponimi di minoranza.

Capo III *Cultura e informazione*

Art. 22

Sostegno alle attività di promozione della lingua e della cultura

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto, secondo quanto previsto da questa legge, al sostegno delle proprie iniziative ed attività culturali e ricreative.

2. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono le attività di carattere culturale e ricreativo delle popolazioni di minoranza, prevedendo misure particolari per le attività che hanno diretta rilevanza per le politiche di promozione linguistica, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle rispettive popolazioni di minoranza.

3. Per i fini di cui al comma 2, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi.

Art. 23

Sostegno all'editoria e informazione

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza hanno diritto di avere informazioni sia scritte che audiovisive nella lingua propria di ciascuna comunità, secondo quanto previsto da questa legge.

2. Il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono, sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto delle altre fonti di finanziamento, l'editoria e l'informazione in lingua minoritaria e ne favoriscono la diffusione anche al di fuori del proprio territorio.

3. A questo scopo, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi a livello locale.

4. Al fine di garantire la presenza sul territorio provinciale di mezzi di informazione in lingua minoritaria, favorendo l'innovazione tecnologica e la divulgazione anche al di fuori del territorio provinciale, la Giunta provinciale approva un programma di interventi di durata non superiore a quella della legislatura. Il programma è elaborato sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto sia del sostegno all'informazione in lingua minoritaria posto in essere dagli enti di cui al comma 2 sia delle proposte eventualmente pervenute dagli istituti culturali per le popolazioni di minoranza e dagli enti di cui al comma 2. Il programma è attuato nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, individua gli obiettivi da conseguire, le attività e le iniziative da svolgere nonché i soggetti attuatori, è sottoposto al parere della conferenza delle minoranze ed è finanziato con il fondo previsto dall'articolo 24.

5. Per i fini di cui al comma 4, la Provincia promuove il coordinamento con gli interventi di competenza della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol anche mediante accordi pluriennali.

6. La Giunta provinciale, previo parere della conferenza delle minoranze, è autorizzata a stipulare convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo al fine di assicurare, a mezzo di trasmissioni radiotelevisive, la promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra attraverso:

a) la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea;

b) la diffusione nei territori dei comuni indicati all'articolo 3 delle trasmissioni in lingua tedesca e ladina realizzate nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva).

7. Per le medesime finalità la Giunta provinciale è autorizzata inoltre, previo parere della conferenza delle minoranze, a stipulare appositi accordi con le emittenti locali.

Titolo III *Sostegno economico e finanziario*

Art. 24 *Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza*

1. E' istituito un fondo provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche locali, finalizzato al finanziamento di progetti e di iniziative di salvaguardia e promozione delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento.

2. In relazione alle finalità e alle disponibilità del fondo, con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su conforme parere della conferenza delle minoranze, sono determinate:

a) la quota destinata al finanziamento degli interventi di sostegno all'informazione in lingua minoritaria ai sensi dell'articolo 23;

b) le quote destinate a interventi attuati direttamente dalla Provincia;

c) le quote da riservare al finanziamento di progetti e di iniziative, anche elaborati dalle associazioni di cui all'articolo 22, comma 2, particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche, individuati dalla Giunta provinciale e proposti da amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e istituti culturali provinciali nonché al finanziamento di progetti presentati dagli enti locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

d) la quota da destinare al finanziamento delle attività previste dall'articolo 25.

3. *omissis* ⁽⁶⁾

Titolo IV *Gruppo linguistico ladino*

Art. 25 *Attività culturali e di politica linguistica*

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, nel territorio dei comuni ladini il Comun general de Fascia esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di usi e costumi locali e di istituzioni culturali di carattere locale, di manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali nonché di tutela, promozione e conservazione della lingua ladina. Il Comun general de Fascia esercita queste funzioni sentito il parere della consulta ladina.

2. Il Comun general de Fascia provvede in particolare, avvalendosi della consulta ladina, alle azioni di pianificazione linguistica necessarie alla tutela e alla valorizzazione della lingua ladina.

Art. 26 *Consulta ladina*

1. La consulta ladina è nominata dal Comun general de Fascia per la durata del mandato amministrativo ed è composta da non più di dieci membri. Ne fanno comunque parte:

a) il Presidente del Comun general de Fascia o suo delegato, con funzioni di presidente;

- b) un funzionario del Comun general de Fascia esperto in materia di politica linguistica;
- c) un rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn";
- d) il sorastant de la scola ladina o suo delegato;
- e) un rappresentante designato dall'Azienda per il turismo della Val di Fassa;
- f) due rappresentanti designati dall'Union di ladins de Fascia di cui uno scelto fra esponenti dell'associazionismo culturale della Val di Fassa.

2. E' compito della consulta ladina analizzare le istanze e i bisogni espressi dalla comunità ladina in ordine alla promozione della lingua, valutare le attività in essere e monitorarne l'efficacia, individuare le necessità, assegnare le priorità ed elaborare conseguentemente le linee di politica linguistica da adottare ai fini della tutela e valorizzazione della lingua ladina.

3. La consulta ladina propone al Comun general de Fascia un piano organico di interventi articolato per tipologie e modalità di accesso alle risorse e distinto in progetti strategici, attività ordinarie e sostegno ad iniziative puntuali proposte da enti ed associazioni.

4. Per l'attuazione del piano organico degli interventi il Comun general de Fascia utilizza risorse proprie e si attiva per reperire ulteriori risorse in base alle norme provinciali, regionali, statali ed europee vigenti in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche.

5. Per i fini di cui al comma 4 il Comun general de Fascia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati ritenuti idonei.

6. Il Comun general de Fascia definisce le modalità di organizzazione e funzionamento della consulta ladina.

Art. 27

Toponomastica ladina

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, il Comun general de Fascia esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di toponomastica.

2. Le relative deliberazioni, comprese quelle riguardanti l'approvazione, la modifica e l'aggiornamento del repertorio dei toponimi delle località ladine, sono adottate sentito il parere della commissione toponomastica ladina.

Art. 28

Commissione toponomastica ladina

1. La commissione toponomastica ladina è nominata dal Comun general de Fascia per la durata del mandato amministrativo ed è composta da:

- a) due rappresentanti del Comun general de Fascia, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dall'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn";
- c) un rappresentante designato dall'Union di ladins de Fascia;
- d) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

2. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante.

3. Funge da segretario della commissione un dipendente del Comun general de Fascia.

4. La commissione toponomastica ladina propone al Comun general de Fascia l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi ladini, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto culturale ladino - Istitut cultural ladin "Majon di Fascegn".

5. La commissione esprime parere al Comun general de Fascia sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei

comuni ladini; esprime altresì parere al Comun general de Fascia sulle deliberazioni dei comuni ladini riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.

6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 2 sono corrisposti a cura del Comun general de Fascia i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

Art. 29

Accesso al pubblico impiego

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua ladina con le modalità di cui all'articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, e nelle procedure di mobilità bandite dagli enti locali delle località ladine nonché dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia, dagli enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e dai concessionari di pubblici servizi, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento.

2. Il Comun general de Fascia e gli enti di cui al comma 1 garantiscono negli uffici aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall'articolo 16. A tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3 di questo articolo.

3. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui al comma 1 sono tenuti all'uso della lingua ladina. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei comuni di cui all'articolo 3 stabilisce l'entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell'attestato di conoscenza di tale lingua.

Titolo V

Minoranze germanofone

Art. 30

Rappresentanza istituzionale della popolazione mòchena

1. Almeno una volta all'anno è convocata una riunione congiunta dei consigli comunali dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol. Tale organismo, denominato in seguito assemblea mòchena, ha il compito di valutare lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione mòchena e di stabilire i relativi indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza dei comuni e della rispettiva comunità debbono attenersi.

2. Le funzioni di presidente e di vicepresidente dell'assemblea sono svolte, a rotazione annuale, da ciascun sindaco dei comuni mòcheni. Il presidente dell'assemblea mòchena partecipa al Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la presenza di un sindaco o di un rappresentante della popolazione mòchena.

3. I sindaci dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol compongono il consiglio mòcheno, organo presieduto dal presidente dell'assemblea.

4. Il consiglio mòcheno esprime, a maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante

su provvedimenti e deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità mòchena assunte dalla comunità. Si prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta.

5. Le modalità per la convocazione e il funzionamento dell'assemblea mòchena e del consiglio mòcheno sono stabilite da specifici regolamenti approvati dall'assemblea mòchena a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento del consiglio può prevedere forme e modalità di un suo funzionamento contestuale con gli organismi della comunità.

Art. 31

Rappresentanza istituzionale della popolazione cimbra

1. Il Consiglio comunale di Luserna - Lusérn ha il compito di valutare lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione cimbra e di stabilire i relativi indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza del comune e della comunità debbono attenersi.

2. Il Sindaco di Luserna - Lusérn o suo delegato partecipa al Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la presenza di un rappresentante della popolazione cimbra.

3. Il Consiglio comunale di Luserna - Lusérn esprime, a maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti e deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità cimbra assunte dalla comunità. Si prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 32

Accesso al pubblico impiego

1. In attuazione degli articoli 01, 1 e 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua mòchena o cimbra con le modalità di cui all'articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, bandite dagli enti locali aventi sede nei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e di Luserna - Lusérn e nelle procedure di mobilità attivate da tali enti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e ai concessionari di pubblici servizi per lo svolgimento di attività che vengono attuate prevalentemente nel territorio dei comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e di Luserna - Lusérn.

3. Le comunità e gli altri enti locali che comprendono i territori dei comuni di cui al comma 1 debbono garantire la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall'articolo 16. A tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 2 di questo articolo.

4. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenuti all'uso della lingua di minoranza. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei comuni di cui all'articolo 3 stabilisce l'entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell'attestato di conoscenza di tale lingua.

Art. 33

Commissione toponomastica mòchena

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 16 del 1987 nel territorio dei

comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait e Palù del Fersina - Palai en Bersntol, la commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione toponomastica mòchena.

2. La commissione toponomastica mòchena è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) tre rappresentanti designati dall'assemblea mòchena, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dall'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut;
- c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante.

4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

5. La commissione propone alla Giunta provinciale l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi mòcheni, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut.

6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni mòcheni; esprime altresì parere sulle deliberazioni dei comuni mòcheni riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.

7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

Art. 34

Commissione toponomastica cimbra

1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 16 del 1987 nel territorio del comune di Luserna - Lusérn, la commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione toponomastica cimbra.

2. La commissione toponomastica cimbra è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) due rappresentanti designati dal Comune di Luserna - Lusérn, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti designati dall'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn;
- c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti.

4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.

5. La commissione propone alla Giunta provinciale l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi cimbri, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn.

6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nel territorio del comune di Luserna - Lusérn; esprime altresì parere sulle deliberazioni del Comune di Luserna - Lusérn riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.

7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la

toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.

Art. 35
omissis ⁽⁷⁾

Art. 36
omissis ⁽⁸⁾

Titolo VI
Disposizioni finali e transitorie

Art. 37
Attuazione e abrogazioni

1. Fino all'istituzione del Comun general de Fascia e delle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni mòcheni e cimbro, le rispettive funzioni previste da questa legge sono esercitate, in quanto compatibili, dal Comprensorio ladino di Fassa e dal Comprensorio Alta Valsugana.

omissis ⁽⁹⁾

Art. 38
Norme finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2008-2010, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

Tabella A
omissis ⁽¹⁰⁾

NOTE

(1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sulle minoranze linguistiche", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.

(2) Vedi anche l'art. 1 della l.p. 30 luglio 2008, n. 13.

(3) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 31 maggio 2012, n. 12.

(4) Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 74 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Per attuarne il comma 1, nel testo vigente prima della sostituzione, era stato emanato il d.p.p. 23 ottobre 2008, n. 48-155/Leg.

(6) Articolo così modificato dall'art. 17 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 20 giugno 2013, n. 1255.

(7) Articolo modificativo degli articoli 2, 3, 4 e 6 della l.p. 15 giugno 2005, n. 7; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

(8) Articolo modificativo degli articoli 17 e 19 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

(9) Commi abrogativi della l.p. 28 ottobre 1985, n. 17, dell'art. 36 della l.p. 30 luglio 1987,

n. 12, della l.p. 30 agosto 1999, n. 4, dell'art. 26 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dell'art. 7 della l.p. 25 luglio 2002, n. 9, dell'art. 9 della l.p. 23 luglio 2004, n. 7, dell'art. 8 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, modificativi degli articoli 2, 9, 11 e abrogativi del capo III della l.p. 27 agosto 1987, n. 16 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge).

(10) Disposizioni finanziarie.

LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 2006

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (1) (2)

Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino

(b.u. 16 agosto 2006, n. 33, suppl. n. 2)

INDICE (estratto)

[Titolo I](#) - Sistema educativo di istruzione e formazione nella provincia di Trento
[Capo I](#) - Finalità e principi generali
Art. 3 - Tutela delle minoranze linguistiche locali
[Titolo II](#) - Soggetti del sistema educativo provinciale
[Capo II](#) - Istituzioni scolastiche e formative provinciali
[Sezione I](#) - Disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative provinciali
Art. 18 - Progetto d'istituto e carta dei servizi
[Sezione III](#) - Organi
Art. 22 - Consiglio dell'istituzione
[Capo V](#) - Governo del sistema educativo provinciale
[Sezione II](#) - Supporto alle funzioni di governo
Art. 39 - Consiglio del sistema educativo provinciale
Sezione III – Ricerca, formazione e valutazione
Art. 41 Attività di ricerca e formazione
Art. 41 bis Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione
Art. 41 ter Pubblicazione dei dati dello stato occupazionale degli studenti
Art. 42 Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE)
Titolo III - Disposizioni speciali per le minoranze linguistiche locali
Capo I – Disposizioni speciali per la minoranza ladina
Art. 45 - Organizzazione della scuola ladina di Fassa
Art. 46 - Consiglio generale dell'istruzione e della formazione di Fassa (consei general per l'educazion e la formazion)
Art. 47 - Istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia)
Art. 48 - Consiglio della scuola ladina (consei de la scola ladina)
Art. 49 - Dirigente dell'istituzione (sorastant de la scola ladina)
Art. 50 - Ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (ofize ladin de formazion e enrescida didattica (OLFED))
[Capo II](#) - Disposizioni particolari per le minoranze mochena e cimbra
Art. 51 - Disposizioni particolari per il sostegno della conoscenza delle lingue mochena e cimbra
Art. 52 - Partecipazione agli organi collegiali della scuola
[Titolo IV](#) – Ordinamenti dei cicli scolastici e formativi e relativi piani di studio
Capo I – Disposizioni generali
Art. 55 Piani di studio provinciali
Art. 57 Iniziative innovative
[Titolo VI](#) - Risorse e strumenti del sistema educativo provinciale
[Capo I](#) - Risorse umane del sistema educativo provinciale
[Sezione I](#) - Disposizioni generali
Art. 95 - Personale docente della formazione professionale e personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore
Art. 97 - Disposizioni particolari per i docenti della scuola ladina de Fascia
Art. 98 - Disposizioni per le istituzioni con studenti residenti nei comuni mocheni e a Luserna

Titolo I
Sistema educativo di istruzione e formazione nella provincia di Trento

Capo I
Finalità e principi generali

Art. 3
Tutela delle minoranze linguistiche locali

1. La Provincia tutela e promuove nell'ambito del sistema educativo provinciale la lingua e la cultura delle popolazioni ladina, mochena e cimbra insediate nelle località individuate dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), e dalla legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento), secondo le disposizioni del titolo III.

2. A tal fine è garantito l'insegnamento della cultura nonché l'insegnamento, anche veicolare, della lingua ladina, mochena e cimbra e sono previste particolari misure organizzative secondo quanto disposto da questa legge; per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra può essere utilizzata anche la lingua tedesca.

Titolo II
Soggetti del sistema educativo provinciale

Capo II
Istituzioni scolastiche e formative provinciali

Sezione I
Disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Art. 18
Progetto d'istituto e carta dei servizi

1. Le istituzioni scolastiche e formative adottano il progetto d'istituto, con la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, secondo principi di leale collaborazione e partecipazione e in coerenza con gli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale e con gli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.

2. Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale delle istituzioni e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa e facendo riferimento alle iniziative individuate o da individuare in collaborazione con le istituzioni e gli altri soggetti del territorio per le finalità previste da questa legge. Il progetto d'istituto garantisce la coerenza dei propri contenuti e scelte con lo statuto dell'istituzione, con la dinamica delle risorse finanziarie, umane e organizzative assegnate all'istituzione.

3. Il progetto d'istituto, nel rispetto delle diverse opzioni metodologiche e della competenza didattica, metodologica e valutativa del personale docente, contiene l'offerta formativa e in particolare:

- a) le scelte educative e i piani di studio dell'istituzione scolastica e formativa;
- b) i progetti e le attività che costituiscono l'offerta formativa complessiva anche con riguardo alle iniziative di educazione permanente nonché di formazione in apprendistato e

di alta formazione professionale, in attuazione delle politiche del lavoro;

- c) la progettazione curricolare ed extracurricolare che le singole istituzioni adottano nell'ambito della loro autonomia; tale progettazione comprende anche l'attività didattica alternativa all'insegnamento della religione cattolica e le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata, valorizzando l'acquisizione di esperienze nell'ambito del sociale, della cooperazione, della solidarietà;
- d) le misure per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;
- e) la ripartizione dell'orario complessivo secondo quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, e i criteri per la formazione delle classi nel rispetto di quanto stabilito dalla Provincia ai sensi dell'articolo 86;
- f) criteri per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi;
- g) le effettive opportunità di coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nell'attività della scuola;
- h) le iniziative d'informazione e di comunicazione da realizzare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 ⁽⁸⁾.

4. Nel rispetto degli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola e tenendo conto delle proposte della consulta dei genitori e, per le istituzioni del secondo ciclo, della consulta degli studenti, il consiglio dell'istituzione approva il progetto d'istituto, sulla base di quanto deliberato dal collegio dei docenti in relazione agli aspetti di programmazione dell'azione didattico-educativa, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2.

5. Il progetto d'istituto è pubblico e reso disponibile all'interno dell'istituzione, che ne cura la consegna agli studenti all'atto dell'iscrizione, anche in estratto. Il progetto d'istituto è trasmesso al competente dipartimento provinciale.

6. Nelle istituzioni scolastiche e formative frequentate da un numero significativo di studenti provenienti dai comuni mocheni e da quello cimbro individuati dall'articolo 01 del decreto legislativo n. 592 del 1993 è prevista la realizzazione di specifici progetti o interventi per la tutela e la promozione della conoscenza della lingua e della cultura mochena e cimbra. Il numero degli studenti è individuato secondo criteri stabiliti dalla Provincia, sulla base di un'intesa definita con la conferenza delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999.

7. Le istituzioni scolastiche e formative approvano la carta dei servizi, quale strumento che definisce i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione del servizio di ciascuna istituzione e informa l'utenza sui principi fondamentali, sui contenuti specifici e sull'organizzazione dell'offerta formativa di ciascuna istituzione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5.

Sezione III *Organi*

Art. 22 *Consiglio dell'istituzione*

1. Il consiglio dell'istituzione scolastica e formativa, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e delle linee organizzative e dei principi definiti nello statuto, è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di valutazione delle attività dell'istituzione.

2. In particolare il consiglio approva:

- a) lo statuto e il regolamento interno;
- b) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola;
- c) il progetto d'istituto;
- d) *omissis*
- e) il bilancio e il conto consuntivo;
- f) il calendario scolastico sulla base di quanto determinato dalla Provincia;

g) le attività definite nell'ambito delle forme collaborative previste dall'articolo 20 nonché le convenzioni che regolano gli accordi di rete;

h) gli accordi e le intese con soggetti esterni per la realizzazione di progetti formativi coerenti con l'offerta formativa dell'istituzione.

3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni ed è composto da un minimo di undici membri - in modo da garantire comunque la rappresentanza di tutte le componenti della comunità scolastica - che sono individuati mediante elezioni indette dal dirigente dell'istituzione con riferimento agli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, agli studenti del secondo ciclo e alle famiglie. Lo statuto dell'istituzione può prevedere la presenza nell'ambito del consiglio dell'istituzione di non più di cinque rappresentanti del territorio, indicando se tali componenti partecipano alle sedute con o senza diritto di voto. Il presidente è scelto fra i membri della componente dei genitori. Il numero dei rappresentanti per ciascuna componente è definito dallo statuto ai sensi dell'articolo 17, tenendo conto della complessità organizzativa dell'istituzione. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio; il responsabile amministrativo svolge le funzioni di segretario.

4. Nelle istituzioni scolastiche e formative con almeno una sede situata nei comuni mocheni o cimbro lo statuto prevede la presenza nel consiglio dell'istituzione della rappresentanza della minoranza linguistica medesima.

5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze elettive nonché i casi e le modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione.

6. Fino alla nomina del consiglio dell'istituzione il consiglio d'istituto operante presso ciascuna istituzione alla data di entrata in vigore di questa legge svolge le funzioni attribuite al consiglio dell'istituzione, nella composizione in atto alla medesima data di entrata in vigore, ferme restando le disposizioni relative alle eventuali sostituzioni di membri cessati dalla carica ⁽⁹⁾.

Capo V

Governo del sistema educativo provinciale

Sezione II

Supporto alle funzioni di governo

Art. 39

Consiglio del sistema educativo provinciale

1. E' istituito il consiglio del sistema educativo provinciale, quale organo di partecipazione e di rappresentanza delle componenti della comunità scolastica. Il consiglio resta in carica per la durata della legislatura.

2. Il consiglio è composto da:

- a) tre rappresentanti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- b) un rappresentante dei docenti delle scuole dell'infanzia provinciali e uno dei docenti delle scuole dell'infanzia equiparate;
- c) dieci rappresentanti dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, di cui cinque del primo ciclo e cinque del secondo ciclo; almeno uno di essi deve essere un rappresentante degli insegnanti di sostegno;
- d) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore;
- e) due rappresentanti del personale direttivo e due del personale docente delle istituzioni paritarie, con garanzia di rappresentanza per le istituzioni formative;
- f) quattro rappresentanti dei genitori di cui uno rappresentante delle associazioni riconosciute dei genitori;
- g) quattro rappresentanti degli studenti del secondo ciclo;
- h) il direttore dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa

(IPRASE) o un suo delegato;

- i) il presidente dell'Agenzia del lavoro o un suo delegato;
- j) previa intesa con l'Università statale degli studi di Trento, il rettore o un suo delegato;
- k) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- l) due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei sindacati dei lavoratori.

3. Il consiglio del sistema educativo provinciale per la trattazione di argomenti rientranti nella propria competenza riguardanti le minoranze mochena e cimbra è integrato da un rappresentante designato dalla componente mochena e cimbra della conferenza delle minoranze linguistiche prevista dall'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999 scelto tra i docenti, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore e i genitori delle sedi delle istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni mocheni e cimbro.

4. Del consiglio fa parte il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione o un suo delegato. Partecipa alle sedute del consiglio, senza diritto di voto, un rappresentante del consiglio generale dell'istruzione e della formazione di Fassa (consei general per l'educazion e la formazion).

5. Il consiglio esprime parere sugli atti provinciali d'indirizzo e di programmazione in materia di:

- a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
- b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
- c) piano provinciale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
- d) educazione permanente svolta dalle istituzioni scolastiche e formative;
- e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

6. Il consiglio provvede agli adempimenti previsti, relativamente allo stato giuridico del personale, dall'articolo 2, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

7. Il consiglio svolge inoltre attività consultiva e di supporto su altri temi di interesse rientranti nelle materie di competenza o sottopostigli dalla Provincia; esprime inoltre pareri sui disegni di legge provinciale attinenti il sistema educativo provinciale.

8. Ai componenti del consiglio, compresi i dipendenti provinciali purché impegnati al di fuori dell'orario di servizio, spettano un gettone di presenza e il rimborso delle spese nella misura massima stabilita dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali; al presidente è corrisposta un'indennità annua nella misura massima corrispondente all'assegno compensativo previsto dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

9. Le modalità di costituzione, di elezione e di funzionamento del consiglio, ivi compresi i casi e le modalità di sostituzione dei componenti, di validità delle deliberazioni e di espressione dei pareri sono definiti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce inoltre le modalità per la nomina del vicepresidente e le modalità di formazione e nomina del consiglio di presidenza. Il presidente è scelto tra i membri della componente dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative.

10. Fino alla nomina del consiglio del sistema educativo provinciale previsto da quest'articolo il consiglio provinciale dell'istruzione istituito ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale n. 29 del 1990, operante alla data di entrata in vigore di questa legge, svolge le funzioni attribuite al consiglio del sistema educativo, nella composizione in atto alla medesima data di entrata in vigore, ferme restando le norme relative alle eventuali sostituzioni di membri cessati dalla carica ⁽¹⁸⁾.

Sezione III *Ricerca, formazione e valutazione*

Art. 41

Attività di ricerca e formazione

1. Le attività di ricerca sono svolte dall'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e da ciascuna istituzione scolastica e formativa, secondo quanto previsto da questa legge. Questi soggetti partecipano al sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione.

2. Per lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle competenze degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, la Provincia, anche con la collaborazione dell'IPRASE, assicura la formazione e l'aggiornamento del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, degli assistenti educatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e, mediante specifiche convenzioni, anche delle istituzioni scolastiche paritarie, e del personale della scuola dell'infanzia.

2 bis. Le attività di formazione indicate nel comma 2 e quelle erogate da altri enti accreditati per la formazione del personale scolastico possono comportare l'acquisizione di appositi crediti formativi, secondo le specifiche disposizioni adottate dalla Giunta provinciale. Considerate le specificità della formazione professionale il docente stabilisce con il proprio dirigente percorsi formativi mirati, anche riconoscendo percorsi formativi svolti autonomamente dai docenti.

2 ter. In coerenza con le finalità delle norme di attuazione previste dal decreto legislativo n. 592 del 1993 e di questa legge, la Provincia, coinvolgendo la scuola ladina de Fascia e il Comun general de Fascia, promuove con le università presenti nel territorio della regione Trentino - Alto Adige e con IPRASE progetti di alta specializzazione rivolti al personale docente operante nelle scuole situate nei comuni previsti dall'articolo 47.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 22 della l.p. 20 giugno 2016, n. 10 e dall'art. 21 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20.

Art. 41 bis

Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

1. Per garantire il progressivo miglioramento nella qualità dei servizi scolastici e formativi e nell'apprendimento degli studenti la Provincia valuta l'efficacia e l'efficienza del sistema educativo di istruzione e formazione, anche in raccordo con i soggetti istituzionali che operano a livello nazionale e internazionale nel settore delle politiche finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.

2. L'attività di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione ha ad oggetto:

- a) i risultati del sistema educativo nel suo complesso;
- b) gli esiti formativi ed educativi degli studenti;
- c) le istituzioni scolastiche e formative, anche con riguardo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- d) la professionalità degli operatori della scuola;
- e) i livelli di soddisfazione degli studenti e delle famiglie.

3. Al conseguimento degli obiettivi indicati nel comma 1 concorrono:

- a) il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo previsto dall'articolo 43;
- b) l'IPRASE disciplinato dall'articolo 42;
- c) il nucleo di controllo previsto dall'articolo 44;
- d) le istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- e) i nuclei interni di valutazione previsti dall'articolo 27, comma 2, dove costituiti;
- f) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative nella posizione funzionale prevista dall'articolo 102, comma 1, lettera c).

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 23 della l.p. 20 giugno 2016, n. 10.

Art. 41 ter

Pubblicazione dei dati dello stato occupazionale degli studenti

1. La Provincia, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative, anche paritarie, pubblica i dati del monitoraggio dello stato occupazionale degli studenti delle singole istituzioni con riferimento ai tre e cinque anni successivi al termine del percorso scolastico e formativo con indicazione dei settori di impiego.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 24 della l.p. 20 giugno 2016, n. 10.

Art. 42

Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE)

1. L'IPRASE ha il compito di promuovere e realizzare la ricerca, la sperimentazione, la documentazione, lo studio e l'approfondimento delle tematiche educative e formative, ivi compreso quello relativo alla condizione giovanile, a sostegno dell'attività del sistema educativo provinciale, anche per promuovere l'innovazione e l'autonomia scolastica. L'IPRASE fornisce supporto alle istituzioni scolastiche e formative, al comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo nonché alla Provincia; collabora con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione per realizzare le attività di formazione degli operatori della scuola, anche in riferimento al personale insegnante delle istituzioni scolastiche e formative con sedi nei comuni ladini, mocheni e cimbri. Nello svolgimento dei propri compiti l'IPRASE collabora con l'Università statale degli studi di Trento, con altre università, con istituti di ricerca e di documentazione facenti capo al Ministero della pubblica istruzione e con istituti di ricerca educativa operanti in Italia e all'estero. L'IPRASE può stipulare apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche e formative paritarie, con oneri a carico di queste ultime, per la formazione e l'aggiornamento del loro personale.

1 bis. L'IPRASE, inoltre, ha il compito di:

- a) provvedere alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e al monitoraggio di iniziative di formazione rivolte al personale del comparto scuola - anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale -, ad altre attività formative funzionali allo sviluppo professionale continuo e al sostegno dell'innovazione e dello sviluppo del sistema educativo provinciale;
- b) effettuare rilevazioni, a livello locale, nazionale e internazionale, in merito alla qualità degli apprendimenti degli studenti, e svolgere attività di monitoraggio sulle azioni d'innovazione didattica; a tal fine l'IPRASE collabora, in particolare, con il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo previsto dall'articolo 43 e con l'istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione, per la partecipazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali alle iniziative nazionali. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione, anche al fine della partecipazione alle iniziative di valutazione attivate a livello nazionale;
- c) elaborare, raccogliere e mettere a disposizione del sistema educativo provinciale la documentazione relativa alle materie e alle attività di competenza, favorendo anche la diffusione delle buone pratiche.

2. Sono organi dell'IPRASE:

- a) il direttore;
- b) il comitato tecnico-scientifico. Il comitato e il suo presidente sono nominati dalla Giunta provinciale;
- c) il revisore dei conti.

3. Con regolamento sono disciplinati l'ordinamento e il funzionamento dell'IPRASE, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006. Il regolamento disciplina in particolare:

a) l'individuazione e la messa a disposizione da parte della Provincia del personale;
b) l'individuazione e l'assegnazione dei beni immobili, delle risorse strumentali e finanziarie necessarie per il funzionamento;

c) *omissis*

4. *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 44 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dall'art. 25 della l.p. 20 giugno 2016, n. 10. Vedi anche l'art. 11 della l.p. 14 febbraio 2007, n. 5.

ATTUAZIONE

Per il regolamento previsto dal comma 3 vedi il d.p.p. 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg.

Titolo III

Disposizioni speciali per le minoranze linguistiche locali

Capo I

Disposizioni speciali per la minoranza ladina

Art. 45

Organizzazione della scuola ladina di Fassa

1. Nell'ambito del sistema educativo provinciale questo capo disciplina l'organizzazione delle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, individuate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 592 del 1993, in considerazione delle finalità di tutela e promozione della minoranza linguistica ladina previste dall'articolo 3 di questa legge.

2. I piani di studio provinciali prevedono l'uso e l'insegnamento della lingua ladina, tenuto conto dei processi di standardizzazione in corso, nel primo ciclo di istruzione e nel secondo ciclo di istruzione e formazione della istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia) secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

Art. 46

Consiglio generale dell'istruzione e della formazione di Fassa (consei general per l'educazion e la formazion)

1. Per promuovere la tutela della lingua e della cultura ladina e per armonizzare le iniziative di politica linguistica con l'organizzazione della scuola ladina, il Comun general de Fascia nomina il consiglio generale dell'istruzione e formazione di Fassa (consei general per l'educazion e la formazion), con il compito di individuare le specifiche esigenze educative e formative della comunità ladina di Fassa, nonché di concorrere con la Provincia alla definizione degli atti d'indirizzo, programmazione e coordinamento rivolti all'istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia).

2. La composizione, i criteri e le modalità di funzionamento e di nomina dei membri dei consei general per l'educazion e la formazion, nel numero massimo di quindici, sono definiti con regolamento approvato dall'assemblea del Comun general de Fascia, in modo da assicurare un'equilibrata rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative, dei componenti della comunità scolastica e degli altri soggetti presenti sul territorio. Ne fanno parte il presidente del Comun general de Fascia, il sorastant de la scola ladina nonché il

direttore dell'Istituto culturale ladino e il presidente dell'Union di ladins de Fascia o un loro delegato.

3. Il consei general per l'educazion e la formazion svolge, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta provinciale e in coerenza con il piano provinciale per il sistema educativo, le seguenti funzioni:

a) approva il piano per l'organizzazione del servizio educativo ladino di Fassa; il piano individua gli obiettivi educativi e i fabbisogni economico-sociali del territorio, le misure di razionalizzazione dell'offerta scolastica in valle di Fassa, con riguardo agli specifici interessi di tutela della lingua e della cultura ladina, nonché la dotazione organica del personale docente e non docente della scola ladina de Fascia, nel rispetto dei criteri definiti per la determinazione degli organici e nei limiti della dotazione finanziaria stabiliti dalla Provincia;

b) esprime inoltre:

1) pareri e proposte alla Provincia e alle istituzioni scolastiche e formative ladine in merito a provvedimenti e a iniziative di loro competenza in ordine alla programmazione delle attività scolastiche ed educative, con riferimento all'insegnamento della lingua e della cultura ladina;

2) pareri sui piani di studio provinciali relativi alla scola ladina de Fascia e su quelli per l'insegnamento della lingua ladina nelle istituzioni scolastiche e formative del territorio provinciale;

3) pareri sul progetto d'istituto della scola ladina de Fascia.

4. Il consei general per l'educazion e la formazion e la scola ladina de Fascia concorrono a sviluppare le forme d'integrazione tra istituzioni e territorio previste dalla sezione II del capo II del titolo II.

5. Il consei general per l'educazion e la formazion, per l'esercizio delle proprie funzioni, può chiedere il supporto tecnico-scientifico del comitato di valutazione dell'istituzione (I comitat de valutazion).

6. Il consei general per l'educazion e la formazion approva il piano per l'organizzazione del servizio educativo ladino di Fassa e la dotazione organica previsti dal comma 3, lettera a), e lo invia alla Provincia, che, entro quarantacinque giorni, può rinviarlo per motivi di legittimità per il conseguente adeguamento; le disposizioni oggetto dei rilievi di legittimità non si applicano fino all'adeguamento del piano. Entro lo stesso termine la Provincia, inoltre, può esprimere osservazioni in relazione alla conformità del piano agli atti provinciali di programmazione e d'indirizzo; decorso tale termine il consei approva in via definitiva il piano. Le modifiche al piano sono adottate con la procedura prevista da questo comma.

Art. 47

Istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia)

1. L'istituzione scolastica e formativa ladina (scola ladina de Fascia) comprende le scuole dell'infanzia provinciali e le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione situate nei comuni della valle di Fassa individuati dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

2. Gli organi della scola ladina de Fascia sono:

a) il consiglio della scuola ladina (I consei de la scola ladina);

b) il dirigente dell'istituzione (I sorastant);

c) il collegio dei docenti (la radunanza di dozenc), che svolge le funzioni del collegio dei docenti di cui all'articolo 24;

d) il comitato di valutazione dell'istituzione (I comitat de valutazion), che svolge le funzioni del nucleo interno di valutazione di cui all'articolo 27.

Art. 48

Consiglio della scuola ladina (consei de la scola ladina)

1. Il consiglio della scuola ladina (consei de la scola ladina) svolge le funzioni del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa di cui all'articolo 22. Per la durata in carica e la composizione si applica quanto disposto dal predetto articolo 22; il presidente è scelto in ogni caso tra i membri rappresentanti della componente dei genitori ovvero tra i rappresentanti del territorio.

2. Il consei de la scola ladina approva lo statuto previsto dall'articolo 17, sentito il consiglio generale dell'istruzione e formazione di Fassa (consei general per l'educazion e la formazion).

Art. 49

Dirigente dell'istituzione (sorastant de la scola ladina)

1. Il dirigente preposto all'istituzione scolastica e formativa ladina (sorastant de la scola ladina) è nominato dalla Provincia, d'intesa con il Comun general de Fascia, tra il personale iscritto all'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative e in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993. In alternativa alla nomina la Giunta provinciale, sentito il Comun general de Fascia, può:

a) attribuire un incarico della durata di cinque anni, rinnovabile, al soggetto vincitore di un concorso per titoli ed esami-colloquio; a tale concorso possono accedere i docenti della provincia di Trento in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative e dell'attestato di conoscenza della lingua ladina di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993;

b) stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con persone in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego in Provincia, dei titoli accademici previsti per lo svolgimento dell'incarico da ricoprire nonché di esperienza, di almeno sette anni, in attività di docenza o di direzione in istituzioni culturali, scolastiche e formative del primo o del secondo ciclo o in università.

2. Al sorastant de la scola ladina, oltre alle funzioni affidate ai dirigenti delle istituzioni, spettano i compiti di:

a) assicurare, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi provinciali 21 marzo 1977, n. 13, e 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), la gestione amministrativa e didattica delle scuole dell'infanzia provinciali della valle di Fassa e del relativo personale nonché la vigilanza sulle scuole dell'infanzia equiparate presenti sul medesimo territorio, svolgendo a tal fine i compiti affidati per le corrispondenti funzioni al dirigente e ai coordinatori pedagogici della struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia; per l'attività di coordinamento pedagogico il sorastant può avvalersi della collaborazione di un docente della scola ladina in possesso dei titoli richiesti dalla normativa provinciale per la copertura del posto di coordinatore pedagogico, o stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con persone in possesso degli stessi titoli;

b) reclutare, assumere e gestire il personale docente e non docente della scola ladina, con esclusione del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore della scuola dell'infanzia e della scuola primaria dipendente comunale, a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie provinciali, a tempo determinato sulla base delle graduatorie d'istituto;

c) collaborare con la Provincia e con il Comun general de Fascia per l'attività d'indirizzo e programmazione scolastica della scuola della valle di Fassa;

d) gestire gli interventi per il diritto allo studio e relativi all'orientamento scolastico;

e) curare la gestione dell'ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (ofize ladin formazion e enrescida didattica - OLFED);

f) attivare le funzioni ispettive per la scola ladina de Fascia esercitate dagli organi provinciali competenti.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il sorastant si avvale del comitato di sovrintendenza (comitat de sorastanza), quale organo consultivo composto dai soggetti

responsabili dei diversi settori e delle articolazioni della scola ladina de Fascia. Le modalità di composizione e di funzionamento del comitat de sorastanza sono determinate dallo statuto della scola ladina de Fascia.

Art. 50

Ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (ofize ladin formazion e enrescida didattica - OLFED)

1. L'elaborazione e la produzione del materiale didattico, la progettazione e realizzazione di attività di formazione e aggiornamento del personale, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di valutazione dell'efficacia degli strumenti e dell'attività didattica relativi all'insegnamento, anche veicolare, della lingua e della cultura ladina sono effettuate dalla scola ladina de Fascia avvalendosi dell'ufficio ladino di formazione e ricerca didattica (ofize ladin formazion e enrescida didattica - OLFED).

2. All'OLFED è assegnato personale docente della scola ladina de Fascia esonerato dall'insegnamento, nel numero determinato dal sorastant de la scola ladina d'intesa con il consei general per l'educazion e la formazion e con la Provincia.

3. Per le finalità previste da quest'articolo la scola ladina de Fascia, attraverso l'OLFED, può promuovere convenzioni o altre forme di collaborazione con altri enti o istituzioni. Nell'esercizio delle attività previste da quest'articolo l'OLFED collabora con l'IPRASE e con il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, anche mediante la formulazione di proposte e iniziative. Per specifici progetti, approvati preventivamente dal consei de la scola ladina, la scola ladina de Fascia può avvalersi di consulenti esterni attraverso i contratti temporanei di tipo privatistico previsti dalla legge.

4. Alle necessità operative dell'OLFED la Provincia provvede destinando una quota del fondo di cui all'articolo 112.

Capo II

Disposizioni particolari per le minoranze mochena e cimbra

Art. 51

Disposizioni particolari per il sostegno della conoscenza delle lingue mochena e cimbra

1. Nelle scuole situate nei comuni mocheni e cimbro, la Provincia assicura l'insegnamento della cultura e delle lingue mochena o cimbra e della lingua tedesca in relazione alla effettiva disponibilità di docenti qualificati.

2. Al fine di favorire nelle scuole situate nei comuni mocheni e cimbro e in quelle frequentate da studenti mocheni e cimbri lo sviluppo e il rafforzamento della conoscenza della cultura e delle lingue mochena e cimbra nonché di quella tedesca, la Provincia promuove iniziative innovative degli ordinamenti nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 57, anche in relazione all'attivazione di percorsi bilingui.

3. Le istituzioni scolastiche e formative situate al di fuori delle località mochene e cimbre e frequentate da studenti mocheni e cimbri realizzano specifici progetti o interventi, nell'ambito della flessibilità riconosciuta alle stesse, per la tutela e la promozione della conoscenza della lingua, della storia e della cultura mochene e cimbre, anche prevedendo l'insegnamento bilingue italiano-tedesco o veicolare del tedesco.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il numero minimo degli studenti mocheni e cimbri previsto è individuato dalla Provincia sulla base di un'intesa definita nella conferenza delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999.

5. Qualora nei comuni mocheni o cimbro non sia attivata una sede di scuola primaria, agli studenti della scuola primaria provenienti da detti comuni è assicurato l'insegnamento della cultura e delle lingue mochena o cimbra e della lingua tedesca presso l'istituzione scolastica del corrispondente bacino di utenza.

Art. 52

Partecipazione agli organi collegiali della scuola

1. Al fine di rafforzare le azioni a tutela della cultura e delle lingue minoritarie germanofone negli organi collegiali della scuola e di riconoscere la valenza della conoscenza delle peculiarità di tali minoranze nel contesto scolastico e formativo ne è assicurata la rappresentanza:

a) nel consiglio del sistema educativo provinciale che a tal fine è integrato, limitatamente alla trattazione di argomenti riguardanti le minoranze mochena e cimbra, da un rappresentante designato dalla componente mochena e cimbra della conferenza delle minoranze linguistiche prevista dall'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999 scelto tra i docenti, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore e i genitori delle sedi delle istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni mocheni o cimbro;

b) nel consiglio dell'istituzione con almeno una sede situata nei comuni mocheni o cimbro ovvero costituente bacino di utenza degli studenti appartenenti a tali minoranze, secondo quanto disposto dallo statuto dell'istituzione scolastica stessa.

Art. 55

Piani di studio provinciali

1. La Provincia definisce con regolamento i piani di studio provinciali relativi ai percorsi del primo e secondo ciclo nel rispetto, in riferimento ai percorsi di istruzione, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

2. I piani di studio provinciali definiscono gli obiettivi generali del processo formativo, gli standard formativi, gli obiettivi specifici di apprendimento, i percorsi del primo e del secondo ciclo, in coerenza con i livelli essenziali definiti dalla normativa statale per il riconoscimento dei titoli. I piani di studio provinciali riferiti alla formazione e istruzione professionale definiscono inoltre i diversi indirizzi, coerenti con gli obiettivi del piano provinciale per il sistema educativo. I piani di studio provinciali assicurano lo studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche, della cultura della montagna e dei suoi valori, con il coinvolgimento di esperti locali, la pratica di sport vicini alla montagna e l'effettuazione di periodi formativi a diretto contatto con la montagna.

3. I piani di studio provinciali stabiliscono:

a) per il primo e per il secondo ciclo la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle discipline obbligatorie e di quelle opzionali, obbligatorie e facoltative, comprensive dell'insegnamento di due lingue straniere con pari opportunità di apprendimento, di cui una è il tedesco per il primo ciclo, nonché dell'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese;

b) i limiti massimi per la flessibilità oraria riservata alle istituzioni scolastiche e formative per le discipline opzionali obbligatorie, per la compensazione tra discipline o aree disciplinari nonché per la personalizzazione dei percorsi di studio.

4. I piani di studio provinciali definiscono altresì le competenze di base specifiche dei percorsi e delle attività di educazione permanente.

5. Nelle scuole dei comuni mocheni e cimbro è assicurato l'insegnamento della cultura e della lingua mochena o cimbra e della lingua tedesca, in modo graduale e comunque in relazione alle risorse disponibili e alla disponibilità di docenti qualificati.

6. Fino all'approvazione dei piani di studio provinciali continuano ad applicarsi per i percorsi di istruzione le indicazioni e i programmi nazionali e, per l'insegnamento delle lingue straniere e minoritarie, i programmi definiti dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4 (Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo), e 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15); resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988. La Provincia raccorda le indicazioni nazionali con i predetti programmi provinciali al fine dell'applicazione dell'orario complessivo annuale d'insegnamento.

7. Fino all'approvazione dei piani di studio provinciali continuano ad applicarsi, per i percorsi di formazione professionale attivati alla data di entrata in vigore di questa legge, gli obiettivi e gli standard formativi definiti ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1987.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 30 luglio 2008, n. 14. Vedi anche l'art. 11 della l.p. 3 novembre 2009, n. 13.

ATTUAZIONE

Per i piani di studio previsti dal comma 1 vedi il d.p.p. 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg e il d.p.p. 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg.

Art. 57
Iniziative innovative

1. La Provincia può attivare o promuovere, anche su iniziativa delle istituzioni scolastiche e formative, il riconoscimento di progetti concernenti iniziative innovative degli ordinamenti dei cicli scolastici riguardanti la loro articolazione e durata, l'integrazione dei sistemi formativi, la continuità dell'offerta formativa e l'orientamento scolastico e professionale, anche in riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche e all'attivazione di percorsi bilingui. Le iniziative innovative hanno durata predefinita, indicano gli obiettivi e sono sottoposte a valutazione dei risultati.

2. La Provincia può inoltre attivare percorsi sperimentali di istruzione del secondo ciclo, con durata determinata, caratterizzati dall'innovazione nella didattica e nell'organizzazione, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 54, comma 2, lettera c).

3. La Provincia definisce modalità e termini per l'applicazione di quest'articolo, prevedendo i casi per i quali è sentito il competente ministero al fine della validità dei titoli.

Titolo VI
Risorse e strumenti del sistema educativo provinciale

Capo I
Risorse umane del sistema educativo provinciale

Sezione II
Rapporto di lavoro del personale

Art. 95
Personale docente della formazione professionale e personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore

1. Per la copertura dei posti di insegnamento del personale docente della formazione professionale trova applicazione la normativa vigente; per i posti relativi alle discipline di tipo culturale sono utilizzate le graduatorie formate ai sensi degli articoli 92 e 93. Resta fermo l'obbligo di esaurimento delle graduatorie vigenti relative al predetto personale.

2. Salvo quanto diversamente disposto con il regolamento relativo all'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nonché quanto diversamente disposto per il personale assistente educatore, al medesimo personale si applica la vigente normativa che disciplina l'assunzione del restante personale provinciale.

3. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità del dirigente scolastico, presso ogni istituzione scolastica e formativa opera un responsabile amministrativo che costituisce la figura di riferimento per il coordinamento organizzativo dei servizi

amministrativi e contabili dell'istituzione.

4. Al personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore utilizzato in modo prevalente presso sedi di istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni ladini, mocheni o cimbro si applica quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

4 bis. La Provincia assume o riammette in servizio a tempo indeterminato il personale docente delle istituzioni formative provinciali e il personale amministrativo tecnico e ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali esclusivamente in presenza di posti vacanti.

4 ter. Il personale del comma 4 bis assunto o riammesso in servizio o trasferito con mobilità territoriale e professionale garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione ⁽⁶³⁾

Art. 97

Disposizioni particolari per i docenti della scola ladina de Fascia

1. I posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato di personale docente della scola ladina de Fascia sono riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli o d'istituto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche) ⁽⁶⁵⁾.

2. Le disposizioni relative alla precedenza assoluta previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993 si applicano per la compilazione di tutte le graduatorie del personale docente della scuola a carattere statale, comprese le graduatorie relative all'individuazione del personale soprannumerario.

3. Le assunzioni a tempo determinato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore sono effettuate dal sorastant tenendo conto delle graduatorie interne d'istituto e nel rispetto della precedenza assoluta prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

4. Il personale docente che per l'assunzione, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo si avvale dell'articolo 2, commi 3 e 4 bis, del decreto legislativo n. 592 del 1993, utilizza il ladino quale lingua d'insegnamento secondo le modalità stabilite dal progetto d'istituto.

5. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato ai sensi del decreto legislativo n. 592 del 1993 sono tenuti alla permanenza per un quinquennio sui posti della scola ladina de Fascia, a partire dalla decorrenza giuridica della nomina, salvo il caso di soprannumerarietà. Detto obbligo comporta il divieto di richiedere l'assegnazione provvisoria e l'utilizzo in altra istituzione scolastica. Nel suddetto quinquennio è salvaguardata la mobilità professionale, secondo le norme previste dalla specifica contrattazione con obbligo di scelta della sede presso la scola ladina de Fascia e il vincolo quinquennale si rinnova con decorrenza dalla data del movimento.

Art. 98

Disposizioni per le istituzioni con studenti residenti nei comuni mocheni e a Luserna

1. Nelle scuole facenti parte di un'istituzione scolastica e formativa, situate in un comune mocheno o cimbro, individuato dall'articolo 01, comma 2, del decreto legislativo n. 592 del 1993, i posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente sono riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura mochena o cimbra

e tedesca che chiedono la mobilità territoriale e professionale o sono iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli o d'istituto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993. L'accertamento della conoscenza delle lingue e delle culture mochena e cimbra è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche).

1 bis. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, sono tenuti alla permanenza per un quinquennio, a partire dalla decorrenza giuridica della nomina e salvo il caso di soprannumerarietà, nella scuola individuata nell'atto di nomina; tale obbligo comporta il divieto di richiedere la mobilità territoriale e professionale, l'assegnazione provvisoria e l'utilizzo in altra istituzione scolastica e formativa. Alla permanenza per un quinquennio si può derogare per gravi ragioni familiari, secondo criteri determinati dalla Giunta provinciale.

2. Per l'attuazione di progetti e interventi mirati alla tutela e alla promozione della lingua e della cultura mochena e cimbra, nelle istituzioni scolastiche e formative individuate dall'articolo 51, in carenza di personale disponibile in possesso dell'attestato previsto dal comma 1, la Provincia può assegnare alle predette istituzioni docenti anche prescindendo dalle graduatorie provinciali per titoli in possesso d'idonea formazione che consenta di valorizzare, tra l'altro, la competenza bilingue italiano-tedesca.

3. A tal fine la Provincia determina i requisiti per la copertura dei posti, con particolare riguardo alla conoscenza della cultura mochena e di quella cimbra e della lingua tedesca, e definisce i criteri per l'accertamento di tali requisiti; promuove inoltre un progetto di formazione selettivo al termine del quale è predisposta un'apposita graduatoria ⁽⁶⁶⁾.

NOTE

(1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sulla scuola", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Vedi anche l'art. 35 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1.

(2) Si rammenta che il testo degli articoli sotto riportati è vigente alla data del 16.02.2015.

(8) Comma così modificato dall'art. 71, comma 1 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 (vedi anche lo stesso art. 71, comma 4) e dall'art. 44 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(9) Articolo così modificato dall'art. 72 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 e dall'art. 71, comma 2 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Per il regolamento previsto dal comma 5 vedi il d.p.p 15 maggio 2009, n. 8-10/Leg. Vedi anche l'art. 10, comma 5 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1 e l'art. 71, comma 4 della l.p. n. 18 del 2011.

(18) Articolo così modificato dall'art. 72 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 e dall'art. 22 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4.

(63) Articolo così modificato dall'art. 57 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1. Vedi però l'art. 2, comma 1 della l.p. 30 luglio 2010, n. 18.

(65) Comma così modificato dall'art. 76 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

(66) Articolo così modificato dall'art. 67 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 e dall'art. 76 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Per attuare il comma 1, nel testo vigente prima di quest'ultima modificazione, era stato emanato il d.p.p. 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg.

LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3

NORME IN MATERIA DI GOVERNO DELL'AUTONOMIA DEL TRENINO

(b.u. 27 giugno 2006, n. 26, suppl. n. 3)

NOTE AL TESTO

Si ritiene che le disposizioni di questa legge contenenti vincoli per le leggi successive (vedi gli articoli 3, comma 1;8, comma 6; 19, commi 2, 3 e 6; e specialmente 45, comma 2) abbiano significato politico ma - per sé stesse - non siano sanzionabili giuridicamente. Vedi anche, in materia, l'art. 2, comma 115 della l. 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 9 bis

Disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni

1. Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate nella tabella B. Le gestioni associate costituite ai sensi di quest'articolo possono avvalersi comunque della comunità per compiti o attività da svolgere in modo omogeneo nell'intero territorio.

2. La Provincia individua gli ambiti associativi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) costituzione di ambiti associativi minimi con popolazione di almeno cinquemila abitanti;
- b) di norma e salvo eccezioni contiguità territoriale dei comuni appartenenti alla gestione associata;
- c) appartenenza dei comuni al medesimo territorio di comunità; solo se non ci sono le condizioni per la costituzione di gestioni associate nell'ambito del medesimo territorio sono possibili, in via straordinaria, aggregazioni con comuni appartenenti a territori di comunità contermini;
- d) unicità della gestione associata con riferimento a tutti i compiti e attività;
- e) raggiungimento di determinati livelli di spesa per i compiti e le attività da associare.

3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli ambiti associativi entro sei mesi dal turno elettorale generale per il rinnovo dei consigli comunali per l'anno 2015, anche sulla base di proposte pervenute dai comuni. Il provvedimento d'individuazione stabilisce anche il termine per la stipula delle convenzioni di associazione tra i comuni coinvolti; nel caso di mancata sottoscrizione delle convenzioni entro il termine previsto la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 54 dello Statuto speciale. La Giunta provinciale, sentiti i comuni interessati, può modificare comunque gli ambiti associativi individuati ai sensi di questo comma, anche su proposta dei comuni coinvolti, anche in relazione all'andamento della gestione associata. Il provvedimento d'individuazione degli ambiti associativi determina i risultati, in - 11 - termini di riduzione di spesa, da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. A tal fine è effettuata un'analisi finanziaria di ciascun ambito associativo che evidenzia i costi di partenza e l'obiettivo di riduzione degli stessi che deve risultare pari a quello ottenibile da enti con popolazione analoga a quella dell'ambito individuato. I comuni possono chiedere alla Giunta provinciale di rideterminare l'obiettivo di riduzione di spesa o i tempi di raggiungimento dello stesso, in ragione di comprovate invariabili organizzative.

4. La Giunta provinciale può derogare al limite demografico previsto dal comma 2, lettera a), o all'obbligo di gestione associata, se il territorio dei comuni interessati è caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche, con particolare riferimento ai comuni di confine, o turistiche. In questi casi la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può:

- a) individuare ambiti associativi con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti;
- b) esonerare dall'obbligo di gestione associata comuni che per conformazione geografica non presentano contiguità con altri comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, né con un ambito formato ai sensi della lettera c);
- c) includere negli ambiti per la gestione associata comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti e comuni che per conformazione geografica non presentano contiguità con altri comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

5. La Giunta provinciale può inoltre escludere dall'obbligo di gestione associata i comuni con popolazione superiore a tremila abitanti che assicurino livelli di spesa analoghi a quelli stabiliti ai sensi del comma 2, lettera e), per le gestioni associate con popolazione complessiva superiore a cinquemila abitanti. In tal caso la deroga può essere prevista solo ove non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i livelli di spesa definiti ai sensi del comma 2, lettera e), per le gestioni associate dei comuni contigui.

6. Nei casi previsti dal comma 4, la deliberazione ivi prevista determina i risultati in termini di riduzione di spesa da raggiungere entro tre anni secondo quanto previsto dagli ultimi due periodi del comma 3.

7. Se i risultati di riduzione di spesa individuati secondo quanto previsto dai commi 3 e 6 non sono stati conseguiti nei termini previsti, i comuni adottano le specifiche misure di razionalizzazione della spesa individuate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

8. Qualora i comuni non raggiungano un accordo sulla ripartizione dei costi relativi alla gestione associata, la Giunta provinciale ne stabilisce il riparto attraverso l'individuazione di parametri tecnico-economici.

9. La Giunta provinciale può esonerare dall'obbligo di gestione associata anche i comuni che avviano processi di fusione, quando la fusione porta alla costituzione di un comune unico di almeno 2.000 abitanti o coinvolge almeno tre comuni. In questo caso l'obbligo di gestione associata è sospeso dalla data di avvio del processo di fusione o dalla data della deliberazione della Giunta provinciale, se successiva, fino all'approvazione del referendum consultivo, che deve svolgersi entro sei mesi dall'avvio del processo di fusione, fatta eccezione per i compiti e le attività indicate nella tabella B per i quali i comuni hanno già avviato le gestioni associate alla data di avvio del processo di fusione. La data di avvio del percorso di fusione è determinata ai sensi della normativa regionale in materia di enti locali. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le modalità di attuazione di questo comma e può individuare, con la medesima deliberazione, i tempi e le eventuali ulteriori condizioni per l'esonero, anche derogando al criterio demografico in considerazione delle caratteristiche geografiche e turistiche dei comuni coinvolti. Se la fusione non è approvata dalla relativa consultazione referendaria la Giunta provinciale individua il termine e le condizioni per l'estensione a questi comuni dell'obbligo di gestione associata. Nei casi di esonero previsti da questo comma sono fissati, ai sensi del comma - 12 - 6, specifici livelli di spesa per i comuni interessati. La Giunta provinciale verifica il rispetto dei livelli di spesa fissati, a conclusione del terzo anno successivo a quello di elezione degli organi del nuovo comune, e dispone, se necessario, specifiche misure di razionalizzazione della spesa ai sensi del comma 7 o l'estensione ai comuni dell'obbligo di gestione associata.

10. La determinazione dei livelli di finanziamento della spesa corrente dei comuni ai sensi dell'articolo 24 tiene conto degli obiettivi di riduzione della spesa individuati secondo quanto previsto da quest'articolo.

11. Decorsi tre anni dalla costituzione della gestione associata un comune può proporre alla Giunta provinciale di rivedere l'ambito associativo a cui appartiene o di essere aggregato ad altro ambito associativo, purché siano rispettate le condizioni previste da questo articolo.

12. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai comuni che costituiscono unioni di comuni che non raggiungono complessivamente cinquemila abitanti; per le unioni già costituite alla data di entrata in vigore di questo articolo che non raggiungono detta dimensione demografica, le disposizioni si applicano solo se non hanno come fine la fusione.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12, così modificato dall'art. 11 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20 e dall'art. 11 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20.

Art. 19

Disposizioni speciali per le popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra

1. Nel territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa - - 31 - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich, dove è insediata la popolazione di lingua ladina, è costituito il Comun general de Fascia secondo le disposizioni previste da questa legge per le comunità, ad eccezione di quanto disposto da quest'articolo.

2. Il territorio indicato nel comma 1 non è modificabile.

3. Lo statuto del Comun general de Fascia è deliberato da tutti i comuni indicati nel comma 1 ed è approvato, senza modificazioni, con legge provinciale.

4. Lo statuto del Comun general de Fascia:

a) individua gli organi e ne disciplina le attribuzioni, nonché le modalità di formazione o elezione e di funzionamento, comprese le modalità di formazione dei provvedimenti, assicurando comunque la partecipazione dei comuni all'attività di governo. L'elezione diretta di uno o più organi eventualmente prevista dallo statuto deve garantire il voto personale, uguale, libero e segreto, disponendo misure per conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi;

b) disciplina i rapporti tra il Comun general de Fascia, i comuni indicati nel comma 1 e l'Istituto culturale ladino;

c) individua le funzioni, i compiti e le attività che i comuni indicati nel comma 1 attribuiscono al Comun general de Fascia;

d) disciplina le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai provvedimenti amministrativi assicurando l'utilizzo della lingua ladina accanto a quella italiana, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento);

e) definisce gli indirizzi e i criteri generali per l'attuazione delle finalità di valorizzazione e tutela della popolazione ladina nell'ambito delle competenze spettanti al Comun general de Fascia;

f) definisce gli indirizzi per l'organizzazione dell'attività delle strutture interne, degli enti strumentali e per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

5. Oltre a quanto previsto da questa legge per le comunità, al Comun general de Fascia sono trasferite le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

a) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare locale, con riguardo alle funzioni, ai compiti, alle attività e alle categorie di beni espressamente individuate con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Comun general de Fascia;

b) usi e costumi locali e istituzioni culturali aventi carattere locale; manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali;

- c) tutela, promozione e conservazione della lingua ladina; le funzioni di autorità linguistica ai sensi dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, sono attribuite dal Comun general de Fascia all'Istituto culturale ladino;
- d) toponomastica;
- e) volontariato sociale per i servizi d'interesse locale;
- f) corpi dei vigili del fuoco volontari e opere e interventi relativi alla gestione dell'emergenza d'interesse comunale;
- g) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale, nonché per le opere e gli interventi d'interesse comunale.

6. Con legge provinciale, previa intesa tra la Provincia e il Comun general de Fascia, sono espressamente individuate le funzioni amministrative da trasferire al Comun general, ulteriori rispetto a quelle già previste dai commi da 2 a 6 dell'articolo 8 e dal comma 5 di quest'articolo. Tra le predette funzioni possono essere incluse anche quelle relative all'Istituto culturale ladino. - 32 -

7. Spetta al Comun general de Fascia la stipula delle intese istituzionali e degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 9, per quanto riguarda il relativo territorio.

8. Spetta al Comun general de Fascia, inoltre, la definizione di accordi e intese con altri enti pubblici anche territoriali o privati per il perseguimento delle proprie finalità. Se tali intese o accordi coinvolgono enti pubblici o privati appartenenti a un altro Stato e non costituiscano attività di mero rilievo internazionale, alla loro definizione provvede, su proposta del Comun general de Fascia, la Provincia, nel rispetto di quanto previsto in materia dall'ordinamento.

9. Spetta al Comun general de Fascia esprimere:

- a) pareri obbligatori sui disegni di legge d'iniziativa della Giunta provinciale che recano disposizioni riguardanti specificatamente la popolazione ladina;
- b) l'intesa sui provvedimenti di carattere generale, convenzioni, accordi o loro parti che riguardino specificatamente la comunità ladina;
- c) proposte alla Giunta provinciale di schemi di provvedimenti di carattere generale oppure di progetti di legge provinciale nelle materie ad esso attribuite;
- d) l'intesa sulla determinazione della quota prevista dall'articolo 24, comma 4, a favore della popolazione ladina.

10. Il Comun general de Fascia partecipa all'organizzazione delle scuole situate nelle località ladine e alla definizione della relativa offerta formativa secondo quanto previsto nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale.

11. Nella definizione dell'accordo di programma tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento previsto dall'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento), è inserita una specifica sezione concernente i progetti e le attività finalizzate alla tutela e alla promozione delle minoranze linguistiche, i cui contenuti sono definiti sentito il Comun general de Fascia.

12. Gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i territori dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna contengono specifiche disposizioni per assicurare la tutela e la promozione della popolazione mochena e di quella cimbra, nel rispetto dei principi desumibili da quest'articolo. Le predette disposizioni devono essere approvate dai comuni sopraelencati, per le parti che si riferiscono alla loro popolazione.

13. Con le modalità previste dall'articolo 8, commi 6 e 7, possono essere trasferite specifiche funzioni, compiti o attività ai comuni o alla comunità individuati nel comma 12 ai fini di promozione e tutela delle popolazioni germanofone.

14. Spetta ai comuni indicati dal comma 12 esprimere, con riferimento rispettivamente alla popolazione mochena e a quella cimbra, i pareri, le intese e le proposte di cui al comma 9, per le parti riguardanti specificatamente le loro popolazioni.

14 bis. Per la tutela della popolazione mochena e rispettivamente di quella cimbra, nelle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni individuati dal comma 12 il comitato esecutivo è composto da un ulteriore componente; nel caso previsto dall'articolo 17 bis, comma 3, se il comitato esecutivo non è costituito, il presidente delega a un consigliere la tutela delle predette popolazioni.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 7 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, dall'art. 36 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6 e dall'art. 32 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12. Per l'approvazione dello statuto del Comun general de Fascia vedi la l.p. 10 febbraio 2010, n. 1.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Con l'ordinanza 28 luglio 2014, n. 236 (g.u. 31 dicembre 2014, I serie speciale, n. 54) il consiglio di stato ha chiesto alla corte costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità di quest'articolo; con l'ordinanza 20 maggio 2016, n. 115 la corte costituzionale ha chiesto al consiglio di stato di valutare nuovamente la rilevanza della questione, in seguito alle modificazioni apportate alla presente legge dalla l.p. n. 12 del 2014.